



COMUNE DI VILLA DI TIRANO

PROVINCIA DI SONDRIO
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Spett.le
Regione Lombardia – Giunta
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI,
MONTAGNA E PICCOLI COMUNI
INTERVENTI DI SVILUPPO DEI TERRITORI
MONTANI, RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI
CON LE PROVINCE AUTONOME
GESTIONE INVASI IDROELETTRICI, UTENZE
IDRICHE E RETI ENERGETICHE
Piazza di Lombardia 1
20124 MILANO

Inoltrata via Pec: **entilocali_montagna@pec.regione.lombardia.it**

OGGETTO: l.r. 5/2020, art. 6 – r.r. 3/2022, art. 3 – Avvio delle valutazioni dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute e oggetto di riassegnazione.
Riferimento vs. nota prot.n. V1.2022.0045845 del 01/07/2022, pervenuta al protocollo comunale il 01.07.2022 con il n. 5350.

OSSERVAZIONI

Con riferimento alla nota in oggetto, volta alla segnalazione di eventuali osservazioni rispetto ad un uso diverso delle acque ritenuto incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso idroelettrico con particolare riferimento all'impianto di Stazzona insistente sul territorio del comune di Villa di Tirano, con la presente si comunica quanto segue:

L'eventuale nuova concessione o il rinnovo di quella esistente per la produzione idroelettrica della centrale di Stazzona, deve quantomeno rispettare e consolidare i diritti riconosciuti in diversi momenti della vita della concessione ancora oggi attiva.

Questi diritti sono stati definiti e riconosciuti ai Comuni interessati a partire dalla convenzione del 1907, con successive integrazioni e modifiche, che hanno trovato una rinnovata intesa di sintesi nella convenzione stipulata nel 1998 tra l'AEM, la Provincia di Sondrio e i Comuni da Villa di Tirano a tutta l'alta Valle.

In tale convenzione vengono confermati, tra gli altri, i diritti d'acqua per scopi irrigui.

La quantità d'acqua disponibile dal canale Sernio-Stazzona è previsto in complessivi 200 + 30 lt/sec dal 1 aprile al 1 ottobre di ogni anno.

Si riporta l'art. 9 della Convenzione :

“MANTENIMENTO DEGLI USI IRRIGUI IN ATTO

L’AEM s’impegna, per quanto rientrante nelle proprie attribuzioni, a non opporsi ad eventuali domande intese ad ottenere dalle competenti Autorità la messa a disposizione di determinati quantitativi di acqua per scopi irrigui e comunque diversi dalla produzione idroelettrica, e di rinunciare al corrispondente indennizzo nei limiti non valicabili di cui all’allegata tabella *sub D* (200 lt/sec).

AEM si riserva di prendere benevolmente in esame eventuali richieste di modifica a compensazione delle derivazioni comprese nella tabella entro i limiti complessivi della stessa e con l’assenso dei beneficiari.

Il convogliamento nelle opere di derivazione AEM di acqua per eventuali nuovi usi irrigui e comunque diversi dalla produzione idroelettrica concessi dalle competenti Autorità avverrà a titolo gratuito.”

Il Comune di Villa evidenzia, in questa occasione, i diritti di propria competenza, con riferimento particolare a quelli per gli usi civici e irrigui di un quantitativo d’acqua derivato dal canale Sernio-Stazzona, con apposita convenzione.

Con verbale n. 23 del 19 febbraio 1950, il Consiglio Comunale di Villa di Tirano, ha deliberato:

l’ ”AUTORIZZAZIONE ALL’AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE DI MILANO DI DERIVARE DAL CANALE SERNIO-STAZZONA IL QUANTITATIVO DI ACQUA SPETTANTE AL COMUNE DI VILLA DI TIRANO IN FORZA DELLA CONVENZIONE 14.4.1907 IN FAVORE E A SCOPO IRRIGUO DEL CONSORZIO ADDA SPONDA SINISTRA.”

Il provvedimento approva specifica convenzione stipulata tra il Comune di Villa di Tirano, l’A.E.M. e il Consorzio Adda Sponda Sinistra.

Il diritto d’acqua è quantificato in 52 lt/sec.

La fornitura deve essere continuativa, per eventuali interruzioni si specifica: **“l’A.E.M. sarà sollevata da ogni responsabilità se per manovre, regolazioni di carico, riparazioni al canale o alla centrale dovesse venire temporaneamente tolta l’acqua dal canale della centrale di Stazzona. Avrà tuttavia cura di limitare le interruzioni della fornitura dell’acqua al tempo strettamente necessario per gli incombenti precisati.”**

In continuità e in coerenza con quanto previsto nelle Convenzioni di cui sopra, sarebbe opportuno definire più puntualmente i rapporti per l’uso irriguo dell’acqua derivata dal canale Sernio-Stazzona, anche per mutate condizioni rispetto a quelle originarie.

La derivazione prevista nel 1950 dalla finestra n.8, è stata portata alla finestra n. 9 a seguito di ulteriore Convenzione tra AEM e Consorzio di Miglioramento Fondiario “Sponda Soliva”, con sede in Ponte Valtellina.

Anche questa Convenzione, stipulata il 10 febbraio 1999, è di particolare interesse per il Comune di Villa di Tirano perché assicura il servizio antibrina a salvaguardia della produzione frutticola, su una superficie di oltre 100 ettari, del proprio territorio.

Rispetto alla convenzione del 1950 si evidenzia come i sistemi di irrigazione oggi non sono più quelli a scorrimento in atto con la convenzione originaria.

Oggi, nelle aree sottese alla derivazione, è utilizzato solo il sistema ad aspersione, con impianti che servono comizi di diversa dimensione.

Le quantità d’acqua da utilizzare in contemporanea sono diverse e dipendono dal dimensionamento degli impianti realizzati.

Le superfici da irrigare si sono estese, ma le quantità d'acqua impegnate mediamente, per le superfici sottese alla derivazione dalla finestra n. 9, sono riconducibili a quelle originarie.

Sono sufficienti gli originari 52 lt/sec, programmando gli interventi secondo i fabbisogni e le quantità consentite dai sistemi irrigui realizzati.

Il fabbisogno è rappresentato da un turno settimanale, in giornata costante.

Per il servizio irriguo, la conferma dell'utilizzo dei 52 lt/sec medi dal 1° aprile al 30 settembre, può essere sufficiente per una superficie di 70 ettari, ma non sono sufficienti per garantire il servizio antibrina.

Si segnala inoltre la presenza sul territorio comunale di Villa di Tirano di una ulteriore Concessione a favore del Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva del diritto al prelievo, dalla condotta della società idroelettrica, di un certo quantitativo di acqua a scopo irriguo (da verificarsi quantità e periodi di utilizzo) – non sono disponibili dettagli in merito in quanto tale convenzione non è di competenza comunale.

Si chiede inoltre a Codesta Spett.le Regione di voler verificare presso i propri archivi e presso la Provincia di Sondrio, le effettive concessioni in essere e la presenza di eventuali ulteriori concessioni che si dovessero sovrapporre a quelle oggetto di rinnovo a scopo idroelettrico.

Si chiede inoltre a Codesta Spett.le Regione di valutare l'istituzione di una quota di riserva di attingimento acqua da destinare all'uso irriguo che in casi particolari (forti siccità) siano direttamente erogabili al comune o ente preposto senza che il concessionario possa chiedere alcun indennizzo. Al di fuori dei casi individuati la medesima acqua potrà essere utilizzata dal concessionario ai fini idroelettrici

Si confida di poter concordare quegli adeguamenti che rendano sempre più funzionale allo scopo la costruttiva collaborazione tra settori economici di rilevante importanza.


Si allegano:

1. Copia Convenzione tra AEM-Comune di Villa di Tirano- Consorzio Adda Sponda Sinistra;
2. Copia Convenzione del 1999 tra AEM- Consorzio "Sponda Soliva";
3. Deliberazione del Comune di Villa di Tirano relativa alla Convenzione del 1998 tra AEM- Comuni-Provincia.

Distinti saluti.

Il Responsabile di Area
(Daniele Rampellini)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del Dlgs 82/2005




445

no. 24928
1794029

Comune

per fornitura acqua d'irrigazione.

Repubblica Helvetic



Su bonne di Villa di Tirano = il 1° primo
Maggio = 1950. All'incirca trentacinque =
nell'Ufficio Comunale -

Premesso:

- che il consorzio Adole - Sfonde si trova in
Villa di Tirano, con sede a Storzona, con De-
creto Ministeriale 18/3/1896 era stato autoriz-
zato, per la durata di anni 30, a derivare
dal fiume Adole in localita' S. Bernardo (foco
a valle della confluenza col T. Porchivius) la
portata di litri "71 di acqua a scopo irriguo;
- che la concessione, scaduta nel 1926, per
continuato il consorzio a derivare l'acqua
disponibile, ed a pagare i canoni, non fu riu-
novata, poiche' solo con istanza 23/11/1943 il
consorzio ha chiesto al Ministero dei Lavori
Pubblici il rinnovo in via di sanatoria della
stessa derivazione;
- che l'acqua in esercizio dell'irrigazione idroeletr.

Registrato a Sondrio il 22 MAR 1950
n. 177 del 1896 vol. 186 mod. 1

Decreto L. 2346. Due mila trecento quarantasei.

L'AIUTANTE PRINCIPALE Dig.
(Signorini, Salvatore)
[Signature]



446

ing. Alfredo Casati
Maurizio Abbate
Soggetti a Valida

Alfredo Casati

Trico Ferruccio - Serrone dell' A. E. M. di Milano,
autorizzato con Decreto 24 settembre 1940,

n. 4023 div. XII - la totale portata del fiume
Adda in molti mesi dell'anno e conseguen-
za nel canale predetto, per cui la deriva-
zione del corso suo ora utilizzare la
sole portata del Barchiesio such' essa turba
la delle manovre di accumulazione degli
infiltrati svizzeri e delle derivazioni pie
in alto sulle sponde destra;

che ai sensi della legge 11/12/1933 n. 1775 mes-
sura responsabilità col opere suo essere
imputata all' A. E. M. in quanto la sua
derivazione è stata concessa prima che
fosse presentata al Genio Civile di Sondrio la
domanda in data 23/11/1943 del corso
predetto, per cui viene a cadere la richiesta in
causa dell' Orione stesso da parte del Co-
rsorio allo scopo di ottenere l'afflusso regola-
re delle acque di irrigazione alle Roffie
Pradeccio;

che con le convenzioni 14 aprile 1907 e 24
aprile 1937 allegato C stipulate fra il Comu-
ne di Milano e gli Enti Locali Valtellinesi,
è riservata e favore dei Comuni interessati





degl' insufficienti idroelettrici in determi-
-nato quantitativo di acque per uso
irriguo e civico;



- che per mettere il Consorzio Idole Sponde
Sinistra in grado di disporre di acque suf-
-ficiente ai suoi bisogni, il Comune di Villa
di Biadene è venuto nelle determinazioni
di cedere al Consorzio medesimo l'acquedotto
pubblico di Biadene, per il quale per
un arco di anni si debbono fare le
opere di manutenzione e di ampliamento
che si debbono fare per la
- la miglior utilità e per
- che il Comune di Villa di Biadene è stato
- per con deliberazione Consiglio n° 23 del
19 febbraio 1950 approvata dalla G.P.A. nella
seduta del 20/4/1950 e che il Consorzio Idole
Sponde Sinistra ha accettato la predetta ces-
-sione di acque con deliberazione del suo
consiglio in data 13 Aprile 1950 / 48 -

L'AUTANTE PRINCIPALE, Dig.
(Signorini Salvatore)

[Handwritten signature]



rinunciando ad ogni pretesa passata, pre-
-sente e futura verso l'Esimole in dipendenza



449

unire il comune di Villa di Biadene e fer-
 erro, in base alle deliberazioni comunali 19/2/50
 ed 10/10/50 adotta - Spese di sinistra, per uso
 irriguo, ~~per l'acquedotto di Biadene e fererro~~
~~per l'acquedotto di Biadene e fererro~~
~~per l'acquedotto di Biadene e fererro~~
~~per l'acquedotto di Biadene e fererro~~



L'AUTANTE PRINCIPALE DIG
 (Signorini Salvatore)
Signorini

2) A deroga di quanto stabilito all'art. 3
 dell'alleg. b. dell'atto 29/4/1937 del notaio
 Lavizzari, l'U.E.M. consegnerà l'acqua
 anziché in un punto del canale derivatore
 Ferrero - Stazzona, in un apposito casello
 in località S. Bernardo di Stazzona e
 nelle altre finestre n. 8 del suddetto ca-
 -nale, assumendo anche a proprio carico
 la costruzione e l'esercizio della derivazione
 in tubi di ferro dal canale fino al casello
 di consegna, questo compreso, con una
 sorveglianza alla portata del canale,
 una sorveglianza di regolazione nel ca-
 -sello ed uno stramezzo di misura -

3) Il casello suddetto sarà chiuso a chiave
 e queste vere e proprie tenute presso la centrale di
 Stazzona faranno le manovre di regolazione
 che potranno essere compiute solo da fer-

suole dell'A. E. M.

4) L'A. E. M. sarà sollevata da ogni responsabilità se per manovre, regolazioni di carico, riparazioni al canale o alle centrali dovessero venire temporaneamente tolte l'acqua del canale delle centrali di Stassano. Avrà tuttavia cura di limitare le interruzioni della fornitura dell'acqua al tempo strettamente necessario per gli incombenti prescritti.

5) In deroga alla durata del periodo irrigatorio stabilito dall'art. 3 del citato allegato C della convenzione 29/4/1937, il periodo di erogazione dell'acqua viene fissato dal ⁽³⁾ ~~del versamento~~ ~~del versamento~~ di ogni anno.

6) Il Comune di Valle di Circeo e per esso il Consorzio, provvederà a tutte le cure e spese della costruzione della tubazione per il trasporto dell'acqua dal canale di consegna suddetto fino alla vecchia derivazione della Roggia Prodeccio, rimanendone esonerata l'Esente Elettrica da qualsiasi opere e responsabilità sia per quanto riguarda la costruzione che l'esercizio.

7) Su controfirmata della rinuncia di parte



del Comune di Villa di Biaseo al prelevamento dell'acqua per usi civili fuori del periodo fissato al punto 5] l' A. E. M. di Milano concorrere nelle spese per la costruzione della tubazione in cemento del canale di consegna sottobello alla roggia Padaccio, fornendo al Comune e per esso al consorzio, i tubi di cemento del diametro interno di cm. 30 che saranno consegnati su autotrasporto in prossimità delle chiese di S. Bernardo di Gessone



L'AUTANTE PRINCIPALE Dlg.
(Signorini Salvatore)

[Handwritten signature]

8) Il Comune di Villa di Biaseo ed il consorzio edolo provvederanno a punto di loro competenza e per punto fosse occorrere al riconoscimento delle derivazione sottobello e norma del T. U. 11 dicembre 1933 n. 1745 e nome del consorzio

9) Le fosse e spese relative alla presente conversione fanno carico all'Espresso Elettrica Municipale di Milano

(1) = apparsi a pagina 3 ha intitolazione delle pale alla vigna ottone alla 12 - delle pale 11 ha pagate alle pale litri 100.00
 costituite con la seguente dicitura 16 litri 1" 52 - delle

ing. Felice Carot
Giovanni Alonzo
Giovanna Chatale

propria spettanza ed a quel via per uno impend etiam etiam
ed ho l'entrate maggior quantitate de un bene alle
congruenti sopra ricordate per un bene riconosciuto di legge
come stant - 31

(2) alle figure quante offrono l'intenti ragione delle parole
alle righe quante e retinute, o per le parole in qua, retin-
tute con la obicitate il libro sec. 52 delle proprie
spettanze ed a quel via per uno impend de un bene ed ho
l'entrate maggior quantitate de un bene alle con-
gruenti sopra ricordate per un bene riconosciuto di legge
stant - 47

(3) alle figure 6^a offrono l'intenti ragione delle parole
il 1^o maggio al 1^o settembre 55 e nel 15^a = leggeri
unse il 15 Aprile al 15 settembre - 55

(4) alle figure 7^a offrono le intenti ragione alle
righe 3^a delle parole in fuori fine a fine 533

(5) con il 10^a la presente congruente mente impo-
gnativa per il Comune di Comoglio e per l'ignota
Chatale - subordinata alle appoggetti di legge -

(6) - oggi = degli effetti fiscali si domanda nella
somma di L. 100.000. di ogni lire centomila -
il bene onere dell' A. P. M. di Heland per il comune
nella spe di estrazione del canale -





453

Intorno 10 luglio 1891
annunciati in un giornale con gli allegati nei vari giornali
e lo fatto di un altro da mettere negli allegati.
alle parti che lo presento e in un giornale di un altro
regista e in un giornale di un altro in un altro
per altri mesi.




Contro di un altro fatto in un altro in un altro
in un altro di un altro di un altro in un altro
e fatto di un altro

L'AUTANTE PRINCIPALE Dig.
(Signorini Salvatore)

Signorini

ing. Telegrafo Carate
Monte Abbate
Egretta Natal
[Signature]





Allegato A del N° 17940

450

N° 23 R.V. Atti Semp.

COMUNE DI VILLADI TIRANO

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE .

Sessione straordinaria del giorno 19 Febbraio 1950

Convocazione prima - Seduta Pubblica

Sono intervenuti i Consiglieri Signori :

Moratti Abbondio, Bassi Beniamino , Poletti Mosè, Tognio

Emilio, Merlo Lena Ennio, Tognola Emilio, Ronco Andrea

Poletti Vineanzo, Dorsa Bernardo, Poletti Pietro .

Assenti i Consiglieri Signori :

Schivardi Pietro, Ronco Giovanni, Pasinotti Luigi, Ge-

netti Giovanni, Maranta Domenico, Moratti Alberto ,

Maranta Pietro, Tognini Giov. Battista, Morserini geom.

Aldo e Cabirri Pietro-deceduto

Assume la Presidenza il Sig. Moratti Abbondio coll'as-

l'assistenza del Segretario Comunale Sig. Marchesi

Guerino .

Il presidente constatata la validità dell'adunanza

di chiara aperta la seduta e nomina scrutatori per

le eventuali votazioni i Signori :

Merlo Lena Ennio, Poletti Pietro, Dorsa Bernardo .

OGGETTO :

Autorizzazione all'Azienda Elettrica Municipale di
Milano di derivare dal Canale Sernio-Stazzona



150

il quantitativo di acqua spettante al Comune di Villa di Tirano in forza della convenzione 14 .4. 1907 in favore e a scopo irriguo del consorzio Adda Sponda sinistra .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in forza della convenzione 14 Aprile 1907 fra l'Azienda Elettrica Municipale di Milano e gli Enti locali Valtellinesi il Comune di Villa di Tirano ha diritto di derivare dal canale Sernio Stazzo in unione con il Comune di Tirano un certo quantitativo di acqua ;

Che, in seguito della mancanza di acqua nel fiume Adda derivata a scopo produzione energia elettrica dalla predetta Azienda Elettrica Municipale di Milano, il Consorzio Adda Sponda Sinistra legalmente costituito, è venuto a trovarsi nella impossibilità di derivare l'acqua occorrente alla irrigazione dei terreni compresi nel consorzio (circa ettari 26) ;

Ritenuto che la predetta concessione da parte della Spett. Azienda Elettrica Municipale di Milano sancita nella citata convenzione non può essere utilizzata ad altri scopi e che per contro il Consorzio Adda Sponda Sinistra potrebbe efficacemente usufruirne a scopo irriguo ;



L'AIUTANTE PRINCIPALE Dig.

(Signorelli Salvatore)

[Handwritten signature]

45

Riconosciuta la opportunità pertanto di avvalersi del diritto sopra cennato in favore del Consorzio Adda Sponda Sinistra ;

All'unanimità di voti espressi nei modi di Legge


DELIBERA

1°)- Di autorizzare l'Azienda Elettrica Municipale di Milano di derivare dal canale Sernio - Stazzona il quantitativo di acqua spettante al Comune di Villa di Tirano in forza della convenzione 14 Aprile 1907 fra l'Azienda Elettrica Municipale di Milano e gli Enti locali Valtellinesi, in favore ed a scopo irriguo del Consorzio Adda Sponda Sinistra, come sopra detto legalmente costituito e riconosciuto .

2°)- Di sollevare l'Azienda Elettrica Municipale di Milano da ogni responsabilità derivante dalla concessa autorizzazione .

3°)- Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione - data l'urgenza - a norma del 2° comma dell'Articolo 3 della Legge 9 Giugno 1947 n° 530 .

4°)- Di incaricare il Consorzio Adda Sponda Sinistra di studiare in unione con i Signori rappresentanti dell'Azienda Elettrica Municipale di Milano le modalità della derivazione secondo gli scopi della concessione .






Letto, confermato e sottoscritto

Firmati all'originale

SINDACO
IL PRESIDENTE

Moratti Abbondio



L'Assessore Anziano

Il Segretario Com.le

Poletti Mosè

Marchesi Guerino

1/2 Jan 4 -

*affinità della
Dir. Comm. Fin.
del 10/1-1950
Manifesto -
F. Abbondio*

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale il giorno 20 Febbraio 1950 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi e che copia dell'atto è stato trasmesso alla Prefettura in data odierna con nota n° 474 .

Villa di Tirano li 26 Febbraio 1950

IL SEGRETARIO

F° . Marchesi Guerino

*Abbondio
Moratti*

LAUTANTE PRINCIPALE Dig.
(Signorini Salvatore)

Signorini


E' copia conforme all'originale

Villa di Tirano li 26.2.1950

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Moratti



Marchesi



allegato B del N° 17940

459

CONSORZIO ADDA SPONDA SINISTRA

ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO : Convenzione da stipularsi fra il Consorzio
Adda Sponda Sinistra .

L'anno millenovecentocinquanta il giorno tredici del
mese di Aprile nel Salone Comunale di Villa di Tira-
no, si è riunito il Consiglio Consorziale composto
dal Sigg. : Tognela Natale Presidente, Rossatti Gia-
como, Tognela Davide, Re Delle Gandine Giovanni, Mer-
lo Luigi, delegati ; Cattalini Luigi, Merlo Domenico,
Gotti Aquilino, Sosio Luigi, Maranta Domenico, Moratti
Remigio, Moratti Alberto , Consiglieri .

Assenti i Sigg. : Novaglia Abbondio, Ganza Domenico,
Tognela Stefano, Cattalini Giovanni, Tognini Lorenzo,
Rocca Giovanni, Scaletti Giovanni . Deceduto il Sig.
Borserini Domenico, assistito dal Segretario Sig. To-
gno Agostino .

Il presidente riconosciuta valida l'adunanza la di-
chiara aperta, quindi da lettura dello schema di con-
venzione da stipularsi fra il Consorzio, l'Azienda
Elettrica Municipale di Milano e il Comune di Villa
di Tirano per l'uso di 71 (settantuno) litri di acqua
da derivarsi dalla finestra n°8 del Canale Sernio-
Stazzena integralmente trascritta di seguito al pre-

0

sente verbale _____

Apertasi la discussione i Consiglieri esprimono il parere che la convenzione possa essere approvata . Il Presidente , a questo punto mette a votazione il seguente ordine del giorno; Convenzione da stipularsi fra l'A.E.M., il Consorzio e il Comune di Villa di Tirano .

Il Consiglio sentito lo schema di convenzione

DELIBERA

1°)-approvare la predetta convenzione in ogni sua parte.

2°)-Darsi incarico al Presidente del Consorzio di firmare la convenzione stessa autorizzandolo ad apportare alla medesima tutte le eventuali varianti di carattere formale che dovessero rendersi necessarie a seguito delle ulteriori trattative con l'A.E.M. di Milano .

La votazione ha dato il seguente risultato :

Presenti e votanti n° 12 Voti favorevoli n° 12

I predetti risultati sono stati accertati dal Presidente e dai tre scrutatori Sigg.:Moratti Alberto, Merlo Guerino e Cattalini Luigi.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F°. Tognola Natale fu Giovanni F°. Tegno Agostino

467

E' conforme all'originale

Villa di Tirano li 1° Maggio 1950


IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Eoguela Natale

Visto per l'autenticazione della firma del Sig.

Tognela Natale Presidente del Consorzio Adda Sponda

Sinistra



IL SINDACO

S. M. P. A.

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTOLE - SONDRIO

La presente copia *foto statica* di numero *10000*

originale, è conforme all'originale *autografo* presso *questo Ufficio*.

SONDRIO, li 3 MAR. 1986

L'AIUTANTE PRINCIPALE Dlg.
(Signorelli Salvatore)

Salvatore Signorelli



10723/186
PECIFIA

ricerca	2000
ricerca	2000
scrittura	8000
suppl. scritte	—
urgenza	8000
suppl. urgenti	—
onorario	2000
suppl. onorari	—
arrotondamenti	—
carta bollata	—
bolle	12000
TOTALE	33000

L'AIUTANTE PRINCIPALE Dlg.
(Signorelli Salvatore)

Salvatore Signorelli



N. 24928, 17940 di Rep.

CONVENZIONE

PER FORNITURA ACQUA DI IRRIGAZIONE

Repubblica Italiana

In Comune di Villa di Tirano il 1° primo Maggio 1950 millenovecentocinquanta nell'Ufficio Comunale .

Tenesso :

che il Consorzio Adda - Spo, da sinistra in Villa

di Tirano, con sede a Stazzona, con decreto minist-

steriale 18-1-1896 era stato autorizzato per la

durata di anni 30, a derivare dal Fiume Adda

in località S. Bernardo (poco a valle della confluenza

col T. Poschiavino) la portata di litri 71

di acqua a scopo irriguo ;

che la concessione, scaduta nel 1926 per conti-

nuendo il Consorzio a derivare l'acqua disponi-

bile, ed a pagare i canoni, non fu rinnovata,

poichè solo con istanza 28-III 1943 il Consorzio

ha chiesto al Ministero dei Lavori Pubblici il

rinnovo in via di sanatoria della stessa deriva-

sione ;

che con la stessa in esercizio nell'impianto idrico

distretto Sordio - Stazzona della A. N. di Milano

è autorizzato con decreto 24 Settembre 1940 n. 4023

Registrazione Sordio

22-5-1950 1896 III 186.194.1

Esatto 0376

M. RICEVITORE
S. Bernar

Div. Nella totale portata del Fiume Adda in molti mesi dell'anno è convogliata nel canale predetto, per cui la derivazione del Consorzio può ora utilizzare la sola portata del Poschiavino anch'essa turbata dalle manovre di accumulazione degli impianti svizzeri e dalle derivazioni già in atto sulla sponda destra.

che ai sensi della legge II-12-1933 n. 1775 nessuna responsabilità ed onere può essere imputata alla A.R.M. in quanto la sua derivazione è stata concessa prima che fosse presentata al Genio Civile di Sondrio la domanda in data 23-III-1941 del Consorzio predetto, per cui viene a cadere la chiamata in causa dell'Azienda stessa da parte del Consorzio allo scopo di ottenere l'afflusso regolare dello acqua di irrigazione alla Zoggia Radaccio; che con la convenzioni 14 Aprile 1907 e 23 Aprile 1937 allegato C stipulate fra il Comune di Milano e gli Enti locali Valtellinesi; è riservata a favore del Comune interessati dall'impianti idroelettrici un determinato quantitativo di acqua per uso irriguo e civile.

che per mettere il Consorzio Adda - Sponda sinistra in grado di disporre di acqua sufficiente ai suoi bisogni, il Comune di Villa di Tirano è venuto nella

(-)

2

17
18
19

21

1
2
3

determinazioni di cedere al Consorzio medesimo
litri 52 della propria spettanza d'acqua sia
per uso irriguo che civile, salvo l'eventuale
maggior quantitativo che in base alle convenzioni
sopra ricordate possa essere riconosciuta al Co-
mune stesso.

Che il Comune di Villa di Tirano è stato autoriza-
to alla cessione d'acqua di cui sopra con deli-
berazione Consiliare n. 23 del 19 Febbraio 1950
approvata dalla G.P.A. nella seduta del 20-4-1950
e che il Consorzio Adda Sponda sinistra ha ac-
cettato la predetta cessione di acqua con delibera-
zione del suo consiglio in data 11 Aprile 1950

N. 48.
Rinunciando ad ogni pretesa passata, presente e
futura verso l'Azienda in dipendenza della sua
preesistente derivazione dall'Adda;

Tutto ciò premesso e confermato
Avanti di me Leviziani, Dr. Giuseppe, in Dr. Torquato
Notaio iscritto nel Collegio Notarile di Sondrio
con residenza in Sondrio

Sono personalmente comparso il Sig.
Carati Dott. Ing. Filippo fu Carlo, nato e domi-
ciliato a Tirano, direttore generale, legale rap-
presentante dell'Azienda elettrica municipale di

Milano, giusta delibera della Commissione
Amministrativa del 30 Dicembre 1949 approvata
dal Consiglio Comunale il 16 Gennaio 1950, di
allegato al mio atto.

Coratti Abbonio di Ruzio, nato e domiciliato
a Villa di Tirano, sindaco del Comune di ^{Villa di} Tirano
autorizzato dalla delibera Consiliare 19 Feb-
braio 1950 approvata dalla Giunta Provinciale
Amministrativa il 20 Aprile 1950 delibera che
previa lettura si allega sotto A:

Tegola Natalino Giovanni - Presidente del
Consorzio Adda - Sponda sinistra Staccona, nato
e domiciliato a Villa
contraenti della cui identità personale sono certo,
i quali rinunciando esso d'accordo all'assistenza
dei testimoni, hanno stipulato quanto segue:
1) L'Azienda Elettrica Municipale di Milano
fornirà al Comune di Villa di Tirano e per esso,
in base alla delibera comunale 19-2-1950 al Con-
sorzio Adda - Sponda sinistra, per uso irriguo,
litri su, 52 della propria spettanza d'acqua
sia per uso irriguo che civico salvo l'eventuale
maggiore quantitativo che in base alle convenzioni
soprattecordate possa essere riconosciuta al
Comune stesso.

2) a seroga di quanto stabilito all'art. 3 del-
l'allegato C all'atto 29-4-1937 del Notaio La-
vignani, l'A.E. consegnerà l'acqua anziché in
un punto del canale derivatore Sernio - Stazzona
in un apposito casello in località S. Bernardo
di Stazzona su valle della finestra n. 8 del
suddetto canale, assumendo anche a proprio carico
la costruzione e l'esercizio della derivazione
in tubi di ferro dal canale fino al casello di

consegna, questo compreso con una saracinesca
alla partenza del canale, una saracinesca di re-
golazione nel casello ed uno stramezzo di misura.

3) Il Casello suddetto saracinesco a chiave su
questo
questo varrà tanto ^{fronte} verso la centrale di Stazzona
per la manovra di regolazione ^{di} ^{forzatura} ^{del} ^{canale}

essere compiute solo da personale de l'A. E. ^{di} ^{Stazzona}
4) L'A. E. sarà responsabile ^{regolazione di canale} ^{di} ^{Stazzona}
della manutenzione ^{di} ^{Stazzona}
della centrale di Stazzona ^{di} ^{Stazzona}
e della derivazione ^{di} ^{Stazzona}
della centrale di Stazzona ^{di} ^{Stazzona}
e della derivazione ^{di} ^{Stazzona}
della centrale di Stazzona ^{di} ^{Stazzona}

centrali di Stazzona, per tuttavia ^{di} ^{Stazzona}
riservare le interruzioni della fornitura dell'acqua
a tempo strettamente necessario per gli impor-
tanti precitati. ^{di} ^{Stazzona}
In data ^{di} ^{Stazzona} del periodo irrigatorio

stabilito dall'art. 1 del citato allegato 4
della convenzione 19-4-1937 il periodo di pro-
zione dell'acqua viene fissato dal 1° maggio
e Settembrino 15 Aprile al 15 Settembre di ogni
anno.

6) Il Comune di Villa di Tirreno e per esso il
Consorzio, provvederà a sue cure e spese alla
costruzione della tubazione per il trasporto
dell'acqua dal casello di consegna suddetto fino
alla vecchia derivazione della Roggia Pradaccio,
rimanendone esonerata l'Azienda Elettrica da
qualsiasi onere e responsabilità sia per quanto
riguarda la costruzione che l'esercizio.

7) In contropartita della rinuncia da parte del
Comune di Villa di Tirreno al prelievo della
l'acqua per uso civili, l'A.E.A. di Milano cono-
rerà nella spesa per la costruzione della tuba-
zione in cemento dal casello di consegna sud-
detto alla roggia Pradaccio, fornendo al Comune
e per esso al Consorzio, i tubi di cemento del
diametro interno di ca. 30 cm che saranno consegnati
su autorizzazione in prossimità della Chiesa di S. Ber-
nardo di Stazzona.

8) Il Comune di Villa di Tirreno, e il Consorzio
adde provvederanno a quanto di loro competenza

e per quanto possa occorrere al riconoscimento
della derivazione suddetta a norma del R.U. Il
dicembre 1933 n. 1775 e a nr del Consorzio.

9) La tassa e spese relative alla presente con-
venzione fanno carico all'azienda Elettrica Mu-
nicipale di Milano.

10) La presente convenzione neutra è impegnativa
per il Comune ed il Consorzio è per l'azienda
Elettrica subordinata alle approvazioni di legge.

11) Agli effetti fiscali si denuncia nella somma
di L. 100.000.- siccome lire contante l'onere
accanto dall'A.M.A. di Milano per il concorso
nella spesa di costruzione del canale.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da
conservarsi in ori inale con gli allegati nei
libri protocolli e l'ho pubblicato con lettera da
de datare con gli allegati alle parti che lo

approvano ed in conforma si firmano qui di seguito
e in margine nei fogli intermedi con me Notaio
per ultimo.

Consta di tre fogli da me scritti in parte e in
parte da persona di mia fiducia su otto pagine
o parte della nona.

f. In. Filippo Carati

f. Moratti Abbondio

1° Fogliola Natale

per Giuseppe Lavizzari fa Dr. Torquato Notaio in Sondrio.

Allegato = A =

N. 21 R.V. Atti scap.

COMUNE DI VILLA DI TIRANO

Estratte dal Registro dei verbali delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale.

Sessione straordinaria del giorno 12 Febbraio

1930 Convocazione prima seduta pubblica.

Sono intervenuti i Consiglieri Signori

Moratti Abbonio, Bassi Beniamino, Foletti Cosè

Foglio Emilio, Carlo Lena Enrico, Fogliola Emilio,

Ronco Andre, Foletti Vincenzo, Borsa Bernardo,

Foletti Pietro.

Assenti i Consiglieri Signori:

Schiavardi Pietro, Ronco Giovanni, Pasinotti

Luigi, Genetti Giovanni, Maranta Domenico, Fo-

ratti Alberto, Maranta Pietro, Foglioli Giov. Bat-

tista, Borserini Geom. Aldo e Cabirri Pietro

decaduto.

Assieme la Presidente il Sig. Moratti Abbonio

coll'assistenza del Segretario Comunale Sig.

Marchesi Guerino.

Il Presidente constatata la validità dell'adunanza
dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori per
le eventuali votazioni i Signori :

Serlo Lena Ennio, Poletti Pietro, Borsa Bernardo

OSSESSO

Autorizzazione all'Azienda Elettrica Municipale
di Milano di derivare dal canale Sernio - Stazzona
il quantitativo di acqua spettante al Comune di
Villa di Tirano in forza della convenzione 14-

4-1907 in favore e a scopo irriguo del Consorzio

Adda sponda sinistra.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tenesso che in forza della convenzione 14 Aprile
1907 tra l'Azienda Elettrica Municipale di Milano
e gli enti locali valtellinesi il Comune di Villa
di Tirano ha diritto di derivare dal canale Sernio
Stazzona in unione con il Comune di Tirano un
certo quantitativo di acqua :

Che in seguito della mancanza di acque nel fiume
Adda derivata a scopo produzione energia elettrica
dalla predetta Azienda Elettrica Municipale di

Milano il Consorzio Adda sponda sinistra legal-

mente costituito è venuto a trovarsi nella impos-

sibilità di derivare l'acqua occorrente alla irri-

gazione dei terreni compresi nel Consorzio (circa

ettari 25).

Ritenuto che la predetta concessione da parte della
la Spett. le Azienda Elettrica Municipale di Milano
concessa nella citata convenzione non può essere
utilizzata ad altri scopi e che per conto il Con-
sorzio Adda Sponda Sinistra potrebbe efficacemente
te usufruire a scopo irriguo.

Riconosciuta la opportunità pertanto di avvalersi
del diritto sopra menzionato in favore del Consorzio

Adda Sponda Sinistra

All'unanimità di voti espressi nel modo di Legge

Delibere

1) Di autorizzare l'Azienda Elettrica Municipale
di Milano di derivare dal canale Sernico Stassona
il quantitativo di acqua spettante al Comune di
Villa di Mirano in forza della convenzione 14
del 14 Aprile 1897 tra l'Azienda Elettrica Municipale
di Milano e gli Enti locali Valtellinesi, in fa-
vore ed a scopo irriguo del Consorzio Adda

Sponda Sinistra, come sopra detto legalmente co-
stituito e riconosciuto.

2) Di sollevare l'Azienda Elettrica Municipale
di Milano da ogni responsabilità derivante dalla
concessa autorizzazione.

3) Di dichiarare immediatamente esecutiva la

presente deliberazione data l'urgenza, a norma del
4 comma dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947
n. 590.

4) Di incaricare il Consorzio Adda sponda sinistra
di studiare in unione con i Sign. Rappresentanti
dell'Assemblea Elettorale Municipale di Milano le
modalità della derivazione secondo gli scopi della
concessione .

Letto, confermato e sottoscritto
firmati all'originale

Il Sindaco f. Moratti Abbondio

L'assessore comunale f. Poletti Postè

Il Segretario Comunale f. Marchesi Guerino

Il sottoscritto certifica che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'albo pro-

torio Comunale il giorno 20 Febbraio 1950 per ri-

manervi almeno quindici giorni consecutivi e

che copia dell'atto è stato trasmesso alla Pre-

fettura in data odierna con nota n. 474.

Villa di Tirano li 26 Febbraio 1950

il Segretario f. Marchesi Guerino

n. 7627 Div. 4 Viste approvata dalla Giunta Prov.

Ann. in seduta del 20-4-1950

Il Prefetto firma illeggibile

E' copia conforme all'originale

Villa di Tirano li 26-2-1950

I predetti risultati sono stati accertati dal
Presidente e dai tre scrutatori Sigg. Moratti
Alberto, Merlo Guerino e Cattalini Luigi .

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente di Tognola Natale in Giovanni

Il Segretario di Tognola Agostino

E' copia conforme all'originale

Villa di Tirano li Maggio 1990

Il Presidente del Consorzio di Tognola Natale

Visto per l'autenticazione della firma del Sig.

Tognola Natale Presidente del Consorzio Adda

Spesa Sinistra

Il Sindaco F. A. Moratti

Il Segretario è illeggibile

Visto il Sindaco firmato S. Moratti

Allegato - B -
CONSORZIO ADDA SPONDA SINISTRA

Estratto del verbale di deliberazione del Consiglio

Oggetto: Convenzione da stipularsi tra il Consorzio Adda Sponda Sinistra

L'anno millenovecentocinquanta il giorno tredici del mese di Aprile nel Salone Comunale di Villa

di Tirano, si è riunito il Consiglio Consorziale composto dal Sigg. Tognola Natale Presidente

Rossatti Giacomo, Tognola Davide, Re Dalle Gandine Giovanni, Carlo Luigi, delegati

Cattalini Luigi, Carlo Domenico, Gotti Aquilino

Bosio, Luigi, Maranta Domenico, Moratti Renilio, Moratti Alberto, Consiglieri

Assenti i Signori: Novaglia Abbondio, Ganza

Domenico, Tognola Stefano, Cattalini Giovanni

Tognini Lorenzo, Rocca Giovanni, Rossetti Gio-

vanni,

Deceduto il Sig. Borsarini Domenico, assistito

dal Segretario Sig. Tognola Agostino.

Il Presidente riconosciuta valida l'assemblea la

dichiara aperta, quindi da lettura dello statuto

di convenzione da stipularsi fra il Consorzio
l'Asiende elettrica Municipale di Milano e il
Comune di Villa di Tirano per l'uso di 71 settanta-
tuno litri di acqua da derivarsi dalla finestra
n. 2 del canale ferruo stazione integralmente
trascritta di seguito al presente verbale.

Apertasi la discussione i Consiglieri esprimono
il parere che la convenzione possa essere appro-
vata.

Il Presidente a questo punto mette a votazione il
seguito ordine del giorno: Convenzione da sti-
pularsi fra l'A.E.E. il Consorzio e il Comune di
Villa di Tirano.

Il Consiglio sentito lo schema di convenzione

Delibera

- 1) di approvare la predetta convenzione in ogni
sua parte
- 2) Darci incarico al Presidente del Consorzio di
firmare la convenzione stessa autorizzandolo ad
apportare alla medesima tutte le eventuali varianti
di carattere formale che dovessero rendersi neces-
sarie a seguito delle ulteriori trattative con
l'A.E.E. di Milano

La votazione ha dato il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 12 voti favorevoli n. 12

Dott. RICCARDO TODESCHINI
NOTAIO

V. S. Agnese, 3 - 20123 MILANO

Tel. 02.45.16.20 - 20.49.00.72

N. 121.614 di Repertorio

N. 15.472 di Raccolta

CONVENZIONE RECANTE LE CONDIZIONI PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA
DALL'IMPIANTO IDROELETTRICO AEM DI STAZZONA DALLA FINESTRA
NUMERO NOVE DA PARTE DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
SPONDA SOLIVA

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovane, in questo giorno di mercoledì
dieci del mese di febbraio

10 FEBBRAIO 1999

In Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4


Avanti a me dottor RICCARDO TODESCHINI, Notaio residente in
Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano ed
Uniti,

sono personalmente comparsi i signori:

= Sig. GIACOMO REMIGIO TOGNINI, nato a Villa di Tirano il 31
marzo 1948, residente a Villa di Tirano, Via Piazzetta n. 20,
impiegato, che interviene al presente atto nella sua qualità
di Presidente e legale rappresentante del CONSORZIO DI MI-
GLIORAMENTO FONDIARIO "SPONDA SOLIVA", con sede in Ponte in
Valtellina, località Madonna di Campagna n. 6, a quest'atto
autorizzato in virtù di delibera della Deputazione Ammini-
strativa n. 103/13 del 29 gennaio 1999 che in copia autentica
si allega al presente atto sotto la lettera "A";

= Prof. ENRICO CERRAI, nato a Livorno il 7 aprile 1924, domi-
ciliato per la carica in Milano, Corso di Porta Vittoria 4,

Registrato a Milano
addi 23-02-1998
al N. _____
serie _____
atti Pubblica
con L. _____
di cui L. _____ INVIM
di cui L. _____ Trascr
il primo dirigente
F.to illeggibile



pensionato, che interviene nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della AEM S.p.A., con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria 4, capitale sociale di lire 1.800.047.400.000.= interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria del Tribunale di Milano al numero 1566509/1996.

Detti Componenti della cui identità personale io Notaio sono certo rinunciano fra loro d'accordo e con il mio assenso all'assistenza dei testi al presente atto e quivi


PREMESSO

- che alla Aem Azienda Elettrica Municipale di Milano, ora AEM S.p.A., è stato concesso di derivare acqua dal fiume Adda in località Sernio in Comune di Sernio, mediante canale derivatore in sponda sinistra ed utilizzazione nella centrale di Stazzona in Comune di Villa di Tirano;

- che detta concessione è stata accordata con Regio Decreto n. 4023 del 24 settembre 1940 con scadenza all'11 dicembre 1995;

- che l'AEM S.p.A. ha inoltrato regolare domanda al MICA di prolungamento della concessione ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 9 gennaio 1991 n.9, modificato dall'art. 24, comma 2, della legge 25 agosto 1991 n. 282, tuttora in istruttoria;

- che il CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO "SPONDA SOLIVA" con sede in Ponte in Valtellina, località Madonna di Campa-



gna n. 6, ha inoltrato domanda alla Regione Lombardia in data 2 luglio 1996, di derivazione d'acqua dal canale derivatore dell'impianto idroelettrico di Stazzona della AEM S.p.A., per utilizzarla nell'impianto pluvirriguo a scopo di antibrina nei comizi n. 8-9-10-11, per una portata di moduli 9,7 (pari a litri/sec. 970) nel periodo 15 marzo 15 maggio di ogni anno;

- che l'AEM S.p.A., su espressa richiesta del Consorzio che riconosce la mancanza di alcun obbligo da parte della prima, in considerazione dell'importanza sociale della sopra-descritta utilizzazione a scopo antibrina, ha manifestato con nota n. 147/P del 5 dicembre 1996 la propria disponibilità a concedere al Consorzio un certo quantitativo d'acqua, compatibilmente e subordinatamente alle proprie esigenze tecniche, secondo le condizioni di seguito indicate;

- che il quantitativo d'acqua di cui alla presente convenzione, considerato come valore medio, è da intendersi ricompreso nel complessivo riconoscimento di disponibilità al rilascio d'acqua ad uso irriguo oggetto della convenzione stipulata il 14 aprile 1907 tra il Comune di Milano, la Provincia di Sondrio ed i Comuni Valtellinesi. Per tale caso specifico il periodo di disponibilità d'acqua viene però fissato così come previsto nel successivo articolo 1 e cioè dal 15 marzo al 15 maggio e sempre previa richiesta del Consorzio Sponda Soliva.



Ciò premesso convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

L'AEM S.p.A. si impegna a mettere a disposizione la portata di litri/sec 970 (litri novecentosettanta al secondo) per il

periodo dal 15 (quindici) marzo al 15 (quindici) maggio di o-

gni anno da derivare dalla finestra n. 9 del proprio canale

Sernio-Stazzona secondo le seguenti modalità e condizioni:

- il prelievo potrà essere attuato, compatibilmente con la

disponibilità all'esercizio del bacino di Sernio, del cana-

le derivatore e dell'Impianto di Stazzona, e subordinata-

mente alle esigenze tecniche dell'AEM S.p.A., nonchè limi-

tatamente ai periodi in cui le condizioni climatiche lo ri-

chiedano, pertanto ad iniziare dal raggiungimento di 0°C

(zero gradi centigradi) di temperatura umida in diminuzio-

ne, fino al superamento di +3°C (più tre gradi centigradi)

misurata presso le apposite stazioni del Consorzio che for-

nirà, come meglio precisato nel regolamento tecnico di cui

infra, le relative registrazioni;

- le parti sottoscriveranno, prima dell'attivazione dell'im-

pianto anti-brina, un "Regolamento tecnico" volto a defini-

re le figure di riferimento per la gestione, le modalità di

preavviso, avviso ed attivazione, le modalità di esecuzione

delle prove stagionali di attivazione, comunque da effet-

tuarsì in ore diurne e in numero di 3 (tre) della durata di

due/tre ore ciascuna con portata massima di 500 litri/sec.

(cinquecento litri al secondo), ed i criteri per l'individuazione dei periodi di esecuzione degli interventi di manutenzione di cui al successivo art. 4.

ARTICOLO 2


In considerazione della rilevanza delle strutture, le opere di derivazione del canale Sernio-Stazzona finalizzate all'alimentazione dell'impianto pluvirriguo a scopo di antibrina, verranno realizzate a cura della AEM S.p.A. sulla base di un progetto AEM coordinato con il Consorzio.

ARTICOLO 3

Il progetto relativo alla derivazione prevederà la messa in opera di una saracinesca a valle della presa che sarà gestita esclusivamente dall'AEM S.p.A. la quale provvederà alla sua apertura all'inizio del periodo di derivazione ed alla sua chiusura al termine dello stesso.

Dovranno inoltre essere previsti e messi in opera a cura e spese del Consorzio dispositivi di protezione e controllo (valvola a sgancio automatico, dispositivo di misura) ed ogni altro accorgimento progettuale necessario alla corretta gestione dell'impianto pluvirriguo ed alla salvaguardia della sicurezza.

Tutte le apparecchiature di esercizio della derivazione del Consorzio dovranno essere collocate all'esterno dei manufatti AEM (galleria e finestra) in modo da non ostacolare l'accesso agli stessi.



zione fino alla prima scadenza di una delle concessioni di derivazione d'acqua interessate dal presente accordo.

ARTICOLO 7

Il Consorzio di Miglioramento Fondiario "Sponda Soliva" riconoscerà come dovuta all'AEM S.p.A., entro il mese di giugno di ogni anno, la somma forfettaria di lire 500.000.= (lire cinquecentomila), che sarà aggiornata annualmente secondo l'indice ISTAT del costo della vita, a titolo di rimborso per le spese di gestione (predisposizioni, attivazione).


Essendo i consumi d'acqua del Consorzio di Miglioramento Fondiario "Sponda Soliva" di cui alla presente convenzione all'interno dei quantitativi d'acqua di 200 litri/sec. (duecento litri al secondo) previsti a titolo gratuito dalla convenzione del 14 aprile 1907, citata in premessa, non si farà luogo ad alcuna richiesta di pagamento per gli stessi.

Qualora la quantità di acqua erogata al Consorzio dovesse superare il limite di cui al comma che precede, detta eccedenza sarà contabilizzata da AEM S.p.A. come mancata produzione idroelettrica sull'impianto di Stazzona ed il relativo importo sarà alla stessa corrisposto dal Consorzio.

L'AEM S.p.A. rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale.

ARTICOLO 8

Verrà installato a cura e a spese del Consorzio, nel luogo che sarà indicato da AEM S.p.A. un misuratore per monitorare



la quantità di acqua utilizzata dallo stesso.

ARTICOLO 9

Il presente accordo sarà efficace subordinatamente al possesso del titolo giuridico all'esercizio delle rispettive derivazioni d'acqua.

ARTICOLO 10

Le spese di registrazione della presente convenzione ed i conseguenti atti amministrativi sono a carico del Consorzio di Miglioramento Fondiario "Sponda Soliva".

E richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, in un con l'allegato, ho dato lettura ai Comparenti che lo approvano e confermano con me sottoscrivendosi.

Dattiloscritto

da persona di mia fiducia occupa questo atto pagine sette intere e parte di questa ottava su due fogli bollati con L.

20.000.= (lire ventimila).

F.to: ENRICO CERRAI

F.to: GIACOMO REMIGIO TOGNINI

F.to: DOTT. RICCARDO TODESCHINI - NOTAIO

L'an
genn
Migl
Comun
invit
Deput
perso

Tog

Fra

Bat

Fol

Mor

Pol

Pus

Assis
Pierfa

Il sig
assunt
dichie
segnat

OGGETT

COPIA

**CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
"SPONDA SOLIVA"**
Comuni di Piateda-Tresivio-Ponte in Valtellina
Chiuro-Teglio-Bianzone-Villa di Tirano

Via Stazione 6
23026 - PONTE IN VALTELLINA (SO)
Telefono-Telefax: (0342) - 482146
C.F.: 93000980149 - P.IVA: 00612390146

DELIBERA DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA N° 103/13


L'anno millenovecentonovantanove, addì ventinove del mese di gennaio, alle ore 20,30 presso la sede del Consorzio di Miglioramento Fondiario "Sponda Soliva" in Via Stazione n° 6 del Comune di Ponte in Valtellina (So), previa diffamazione degli inviti a mezzo telegramma in data 26.1.1999, si è riunita la Deputazione Amministrativa del Consorzio sopra intestato nelle persone dei signori:

		Presente	Assente
Tognini Giacomo Remigio	Presidente	si	
Franchetti Giovanni	Vice-Presidente		si
Battaglia Albino	Membro	si	
Folini Marziano	Membro	si	
Moretti Giancarlo	Membro	si	
Polinelli Diego Pierino	Membro	si	
Pusterla Mario	Membro	si	

Assiste il Segretario del Consorzio signor Del Bosso Vanari Pierfausto;


Il signor Tognini Giacomo Remigio nella sua qualità di Presidente assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa all'esame del seguente oggetto segnato all'ordine del giorno:

**OGGETTO: OPERE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO IRRIGUO ANTIBERNA
DALLA FINESTRA N° 9 DEL CANALE A.E.M. DELLA CENTRALE DI
STAZZONA IN COMUNE DI VILLA DI TIRANO - MODIFICA
CONVENZIONE A.E.M. DI MILANO/CONSORZIO SPONDA SOLIVA**



ALLEGATO "A" DEL N. 121.614/15.472 DI REPERTORIO

Manza



CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
 "SPONDA SOLIVA"
 Comuni di Piateda-Tresivio-Ponte in Valtellina
 Chiuro-Teglio-Bianzone-Villa di Tirano

 Via Stazione 6
 23026 - PONTE IN VALTELLINA (SO)
 Telefono-Telefax: (0342) - 482146
 C.F.: 93000980149 - P.IVA: 00612390146


LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO ed appreso:


- che con deliberazione n° 19 in data 6.3.1998 il Consiglio dei Delegati ha approvato il progetto "opere di derivazione d'acqua ad uso irriguo antibrina dalla finestra n° 8 del canale A.E.M. della centrale di Stazzona in Comune di Villa di Tirano";
- che il Consiglio dei Delegati con deliberazione n° 27 in data 22.4.1998, esecutiva a sensi di statuto, ha approvato la bozza di convenzione con la A.E.M. di Milano per la derivazione di acqua dalla finestra n° 8 in località Stazzona del Comune di Villa di Tirano;
- che a seguito di verifiche tecniche è emersa l'opportunità di spostare il punto di prelievo dell'acqua, dalla finestra n° 8 alla finestra n° 9, in quanto permette all'A.E.M. di evitare sprechi di acqua ed al Consorzio di assicurarsi la disponibilità di acqua per almeno un turno anche in caso di eventuali "fuori servizio" del canale A.E.M. nel tratto compreso tra Sernio e la finestra n° 9;
- che la ripetuta A.E.M. si impegna a consegnare al Consorzio, il quantitativo di acqua dal medesimo richiesto, fuori dalla sua proprietà, nel punto che sarà concordato;
- che con deliberazione n° 99 in data 30.12.1998 la Deputazione Amministrativa ha affidato al progettista Dr. Bruno Serragiotto di Belluno la stesura della perizia di variante del progetto approvato con la citata deliberazione n° 19 del Consiglio dei Delegati;
- che il progettista ha comunicato telefonicamente che la variante farà lievitare la spesa complessiva da £. 800.000.000 a £. 1.179.274.000;
- che la maggior spesa di £. 379.274.000 dovrebbe essere coperta con contributo della Comunità Montana di Tirano;
- che la maggiore spesa è giustificata oltre che per i motivi sopra esposti anche per il fatto che il nuovo tracciato della condotta adduttrice offre la possibilità di assicurare il servizio di ulteriori quaranta ettari circa;
- che la ripetuta A.E.M. ha comunicato di essere disponibile a sottoscrivere la convenzione per la derivazione di acqua dalla finestra n° 9 il giorno 3.2.1999;

Handwritten signature

VISTA la nuova bozza di convenzione predisposta di concerto tra il Consorzio "Sponda Soliva" e la ripetuta A.E.M;



[Handwritten signature]



~~CONFIDENTIAL~~

ASS
let
Cor

1 -

2 -

3 -

4 -

Let

(De



CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
"SPONDA SOLIVA"

pag. 3

Comuni di Piateda-Tresivio-Ponte in Valtellina
Chiuro-Teglio-Bianzone-Villa di Tirano

Via Stazione 6
23026 - PONTE IN VALTELLINA (SO)
Telefono-Telefax: (0342) - 482146
C.F.: 93000980149 - P.IVA: 00612390146

ASSUNTI i poteri del Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art. 20 lettera m) dello statuto, data l'urgenza;


Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A


- 1 - di approvare lo schema di "convenzione recante le condizioni per la derivazione d'acqua dall'impianto idroelettrico A.E.M. di Stazzona dalla finestra n° 9 da parte del Consorzio di Miglioramento Fondiario Sponda Soliva", allegata al presente atto sotto la lettera "A", a farne parte integrante e sostanziale;
- 2 - di revocare la deliberazione del Consiglio dei Delegati n° 27 in data 22.4.1998;
- 3 - di delegare il Presidente a compiere ogni e qualsiasi atto necessario alla pratica attuazione del presente deliberato;
- 4 - di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio dei Delegati alla prossima riunione.

Letto, confermato e sottoscritto.


IL SEGRETARIO
(Del Dosso Vanari Pierfausto)



IL PRESIDENTE
(Tognini Giacomo)



[Handwritten signature]



Copia del presente verbale viene pubblicata

30 GEN. 1999

all'albo del Consorzio il giorno -----

14 FEB. 1999

per 15 giorni consecutivi fino al -----


30 GEN. 1999

Ponte in Valtellina, -----

IL SEGRETARIO

(Del Dosso Veneri Pierfausto)

[Handwritten signature]




CONVENZIONE RECANTE LE CONDIZIONI PER LA DERIVAZIONE
D'ACQUA DALL'IMPIANTO IDROELETTRICO AEM DI STAZZONA
DALLA FINESTRA NUMERO NOVE DA PARTE DEL CONSORZIO DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO SPONDA SOLIVA

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno del
mese di in,
nel

Avanti a me Dott.
....., — notaio — in
....., iscritto nel collegio
notarile del distretto di
....., sono comparsi —

Sig. GIACOMO TOGNINI nato a Villa di Tirano, il
31/03/1948, residente a Villa di Tirano, Via
Piazzetta n. 20, professione impiegato, che
interviene nella sua qualità di Presidente e legale
rappresentante del CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO "SPONDA SOLIVA" con sede in Ponte in
Valtellina, località Madonna di Campagna n. 6, a
quest'atto autorizzato in virtù di
delibera DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI N° 27 DEL 22 APRILE 1998
che in copia autentica si allega al presente atto
sotto la lettera "A".





[Handwritten signature or initials]

~~_____~~



Prof. ENRICO CERRAI nato a _____, il
_____, domiciliato per la carica in Milano,
Corso — di — Porta — Vittoria — 4, — professione
_____, che interviene
nella sua qualità di Presidente e legale
rappresentante della AEM S.p.A. con sede in Milano,
Corso di Porta Vittoria 4, capitale sociale di lire
_____, iscritta al
Tribunale _____ di _____ Milano _____ al _____ numero

giusta _____,


che in originale si allega al presente atto sotto la
lettera "B"

Detti componenti della cui identità personale io
notaio sono certo, rinunciando fra loro d'accordo e
con il mio consenso alla assistenza dei testimoni e


PREMESSO

che alla Aem Azienda Elettrica Municipale di
Milano ora AEM S.p.A. è stato concesso di
derivare acqua dal fiume Adda in località Sernio
in Comune di Sernio, mediante canale derivatore
in sponda sinistra ed utilizzazione nella
centrale di Stazzona in Comune di Villa di
Tirano;

Marazza Lico




Handwritten signature



~~Illegible text, possibly a signature or address, crossed out by a diagonal line.~~





che detta concessione è stata accordata con Regio Decreto n. 4023 del 24/09/1940 con scadenza all'11/12/1995;


che l'AEM S.p.A. ha inoltrato regolare domanda al MICA di prolungamento della concessione ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 09/01/1991 n. 9, modificato dall'art. 24, comma 2, della legge 25/08/1991 n. 282, tuttora in istruttoria;

che il CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO "SPONDA SOLIVA" con sede in Ponte in Valtellina, località Madonna di Campagna n. 6, ha inoltrato domanda alla Regione Lombardia in data 02/07/1996, di derivazione d'acqua dal canale derivatore dell'impianto idroelettrico di Stazzona della AEM S.p.A., per utilizzarla nell'impianto pluvirriguo a scopo di antibrina nei comizi n. 8-9-10-11, per una portata di moduli 9,7 (pari a litri/sec. 970) nel periodo 15 marzo 15 maggio di ogni anno;

che l'AEM, su espressa richiesta del Consorzio che riconosce la mancanza di alcun obbligo da parte della prima, in considerazione dell'importanza sociale della sopradescritta utilizzazione a scopo antibrina, ha manifestato con nota n. 147/P del 05/12/1996 la propria

Manz. Gio

it



[Handwritten signature]



~~Il sottoscritto, in esecuzione dell'incarico conferitogli dal
Comitato di Amministrazione, ha l'onore di comunicare
che, in data del 15/10/1981, ha provveduto a
pagare la somma di Lire 1.000.000,00 (un milione
di Lire) a favore della ditta "S.p.A. di Roma",
per conto della quale ha ricevuto in data del 10/10/1981
una nota di credito n. 123456789, emessa dalla
ditta "S.p.A. di Roma" per conto della quale ha
ricevuto in data del 10/10/1981 una nota di credito
n. 123456789, emessa dalla ditta "S.p.A. di Roma".~~

Ci

L'AE

di l

magg.


del

segue

- il

co





disponibilità a concedere al Consorzio un certo quantitativo d'acqua, compatibilmente e subordinatamente alle proprie esigenze tecniche, secondo le condizioni di seguito indicate; che il quantitativo d'acqua di cui alla presente convenzione, considerato come valore medio, è da intendersi ricompreso nel complessivo riconoscimento di disponibilità al rilascio d'acqua ad uso irriguo oggetto della convenzione stipulata il 14 aprile 1907 tra il Comune di Milano, la Provincia di Sondrio ed i Comuni Valtellinesi. Per tale caso specifico il periodo di disponibilità d'acqua viene però fissato così come previsto nel successivo articolo 1 e cioè dal 15 marzo al 15 maggio e sempre previa richiesta del Consorzio Sponda Soliva.

Ciò premesso convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1


L'AEM si impegna a mettere a disposizione la portata di litri/sec 970 per il periodo dal 15 marzo al 15 maggio di ogni anno da derivare dalla finestra n. 9 del proprio canale Sernio-Stazzona secondo le seguenti modalità e condizioni:

- il prelievo potrà essere attuato, compatibilmente con la disponibilità all'esercizio del bacino di

*Maxa
Enica*




[Handwritten signature]



~~_____~~

In co-
opere



Sernio, del canale derivatore e dell'impianto di Stazzona, e subordinatamente alle esigenze tecniche di AEM, nonchè limitatamente ai periodi in cui le condizioni climatiche lo richiedano, pertanto ad iniziare dal raggiungimento di 0°C di temperatura umida in diminuzione, fino al superamento di +3° C misurata presso le apposite stazioni del Consorzio che fornirà, come meglio precisato nel regolamento tecnico di cui infra, le relative registrazioni;

le parti sottoscriveranno, prima dell'attivazione dell'impianto anti-brina, un "Regolamento tecnico" volto a definire le figure di riferimento per la gestione, le modalità di preavviso, avviso ed attivazione, le modalità di esecuzione delle prove stagionali di attivazione, comunque da effettuarsi in ore diurne e in numero di tre della durata di due/tre ore ciascuna con portata massima di 500 litri/sec, ed i criteri per l'individuazione dei periodi di esecuzione degli interventi di manutenzione di cui al successivo art. 4.


ARTICOLO 2


In considerazione della rilevanza delle strutture, le opere di derivazione del canale Sernio-Stazzona

Marzo Brice


W

17





[Handwritten scribble]



I
me
ci
pr
di
ste
Dov
cur
e
disp
prog
dell
sicur
Tutte
deriva
all'es
in mod

La m
derivaz



finalizzate all'alimentazione dell'impianto pluviirriguo a scopo di antibrina, verranno realizzate a cura della AEM sulla base di un progetto AEM coordinato con il Consorzio.

ARTICOLO 3

Il progetto relativo alla derivazione prevederà la messa in opera di una saracinesca a valle della presa che sarà gestita esclusivamente da AEM la quale provvederà alla sua apertura all'inizio del periodo di derivazione ed alla sua chiusura al termine dello stesso.

Dovranno inoltre essere previsti e messi in opera a cura e spese del Consorzio dispositivi di protezione e controllo (valvola a sgancio automatico, dispositivo di misura) ed ogni altro accorgimento progettuale necessario alla corretta gestione dell'impianto pluviirriguo ed alla salvaguardia della sicurezza.


Tutte le apparecchiature di esercizio della derivazione del Consorzio dovranno essere collocate all'esterno dei manufatti AEM (galleria e finestra) in modo da non ostacolare l'accesso agli stessi.

ARTICOLO 4

La manutenzione delle opere costituenti la derivazione sarà a cura dell'AEM per tutte le parti

Gerardo Lina

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]



~~_____~~

L
P
te
in
De
ad
app
o p
pot
danr
Inol
meri
(pres
sospe



210
fino alla saracinesca AEM compresa, mentre sarà a cura del Consorzio quella delle parti a valle della stessa.

La saracinesca dovrà essere azionata solo dal personale AEM.

ARTICOLO 5


L'erogazione dell'acqua potrà non effettuarsi per sopravvenuti ed improrogabili motivi tecnici ad insindacabile giudizio dell'AEM S.p.A. senza che per ciò il consorzio possa pretendere alcunchè.

L'erogazione dell'acqua, una volta concordata fra le parti ed avviata, ^{senza garanzia} sino al superamento della temperatura prevista non potrà essere sospesa se non in caso di forza maggiore.

Del pari nessuna responsabilità potrà essere imputata ad AEM in caso di cattivo funzionamento delle apparecchiature e/o di tutto l'impianto del Consorzio o per la qualità dell'acqua e conseguentemente non potrà essere richiesto nessun risarcimento per i danni alle coltivazioni.

Inoltre l'AEM non avrà alcuna responsabilità in merito alla temperatura e qualità dell'acqua (presenza di limo o materie inquinanti in sospensione, etc.).

ARTICOLO 6



Maxim Lina

Il presente accordo avrà decorrenza dalla data di rilascio da parte dell'Ente competente della autorizzazione alla derivazione fino alla prima scadenza di una delle concessioni di derivazione d'acqua interessate dal presente accordo.

ARTICOLO 7


Il Consorzio Sponda Soliva riconoscerà come dovuta all'AEM S.p.A., entro il mese di giugno di ogni anno, la somma forfettaria di lire 500.000 che sarà aggiornata annualmente secondo l'indice ISTAT del costo della vita, a titolo di rimborso per le spese di gestione (predisposizioni, attivazione).

Essendo i consumi d'acqua del Consorzio Sponda Soliva di cui alla presente convenzione all'interno dei quantitativi d'acqua di 200 litri/sec. previsti a titolo gratuito dalla convenzione del 14/04/1907, citata in premessa, non si farà luogo ad alcuna richiesta di pagamento per gli stessi.

Qualora la quantità di acqua erogata al Consorzio dovesse superare il limite di cui al comma che precede, detta eccedenza sarà contabilizzata da AEM come mancata produzione idroelettrica sull'impianto di Stazzona ed il relativo importo sarà alla stessa corrisposto dal Consorzio.


ARTICOLO 8

Mano



[Handwritten signature]

~~_____~~



c
d
A

Verrà installato a cura e a spese del Consorzio, nel luogo che sarà indicato da AEM, un misuratore per monitorare la quantità di acqua utilizzata dallo stesso.

ARTICOLO 9

Il presente accordo sarà efficace subordinatamente al possesso del titolo giuridico all'esercizio delle rispettive derivazioni d'acqua.

ARTICOLO 10


Le spese di registrazione della presente convenzione ed i conseguenti atti amministrativi sono a carico del Consorzio Sponda Soliva.




Atto da me letto ai componenti

Mano Lisa

h


A

De G.




Copia conforme all'originale nei miei atti
che rilascio per uso fiscale.

Milano, 17 MARZO 1999

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke on the left side.

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA AEM SpA, PROVINCIA DI SONDRIO
E COMUNI DELL'ALTA VALTELLINA

GIUGNO '98

INDICE DELLA CONVENZIONE

• PREMESSE

1. Premesse
2. Durata della Convenzione
3. Riserva di potenza
4. Riserva temporanea di potenza
5. Prezzo dell'energia riservata
6. Impegno alla costituzione di una Società per l'autoproduzione e la distribuzione elettrica in Valtellina
7. Adesione alla Conferenza permanente
8. Adesione al Protocollo di qualità ambientale
9. Mantenimento degli usi irrigui in atto
10. Rinnovo o prolungamento delle concessioni
11. Collegio di Vigilanza
12. Superamento dei rapporti derivanti da precedenti Convenzioni
13. Modificazioni consensuali della Convenzione
14. Rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Sondrio
15. Spese contrattuali
16. Clausola compromissoria
17. Entrata in vigore

25 maggio 1998

CONVENZIONE _____

fra

l'AEM SPA con sede sociale in Corso di Porta Vittoria n. 4 - Milano, codice fiscale e partita IVA 11957540153, capitale sociale L. 1.800.047.400.000 i.v., Registro Società n. 1566509/1996, nella persona del Prof. Enrico Cerrai, nato a Livorno il 7 aprile 1924, domiciliato per l'ufficio a Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4

e

La Provincia di Sondrio

e

I Comuni di Bormio, Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo, Sernio, Sondalo, Tirano, Tovo, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Vervio, Villa di Tirano /

premessso

- che tra il Comune di Milano ed i Comuni dell'Alta Valtellina, a partire dal 1906, si costituì un rapporto di intensa collaborazione originato dalla necessità che il Comune di Milano ebbe di garantirsi le concessioni delle forze idrauliche dell'Alta Valtellina e ciò per produrre energia elettrica per le necessità pubbliche e private della municipalità;
- che il compito di sviluppare gli impianti idroelettrici fu dal Comune di Milano successivamente assegnato all'Azienda Elettrica Municipale, poi divenuta nel 1981 Azienda energetica municipale e quindi trasformata in AEM SPA;
- che tale sviluppo ebbe luogo per fasi successive a conclusione delle quali venne stabilito sul territorio dei Comuni dell'Alta Valtellina un vasto ed articolato sistema idroelettrico per il completo e razionale utilizzo delle risorse idrauliche dell'Alta Valtellina;
- che le forme di questa collaborazione vennero individuate dalle convenzioni del 14 aprile 1907, 10 aprile 1919, 24 agosto 1925, 22 novembre 1925, 29 aprile 1937, ma si espressero anche in numerosi episodi che videro, da un lato, la partecipazione di AEM nel soccorso a necessità pubbliche e private della Valle e, dall'altro, l'impegno delle comunità locali nella condivisione delle attività aziendali;
- che, variate le condizioni sociali, economiche, politiche e normative, sorsero difficoltà attuative e difformità interpretative in ordine ai contenuti delle convenzioni citate;
- che nel 1990 il Comune di Grosio si fece carico della necessità di evidenziare queste problematiche; associatasi poi al predetto Comune la Provincia di Sondrio e, da questa rappresentati i rimanenti Comuni dell'Alta Valtellina, venne attivata una procedura arbitrale;

- che tale procedura venne sospesa, sia per invito degli arbitri, che suggerirono un confronto tra le Parti atto a verificare la sussistenza di "presupposti che potrebbero rendere superflua la pronuncia del lodo", che per il comune convincimento che nei complessivamente proficui rapporti sviluppati in quasi un secolo di collaborazione si potessero ricercare, a mezzo di un dialogo diretto, le modalità per rinnovare e rifondare questo patto di collaborazione;
 - che venne dunque attivato allo scopo il 5 settembre 1997 un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Provincia, dei Comuni dell'Alta Valtellina e dell'AEM SPA;
 - che nel corso dei numerosi incontri svolti venne compiuta una approfondita analisi di tutti gli aspetti e rapporti generati dalla presenza degli impianti della AEM in Valtellina;
 - che venne data priorità alla ricerca d'una soluzione atta a regolare i rapporti futuri tra l'AEM SPA ed i Comuni dell'Alta Valtellina anche alla luce degli attuali e dei prevedibili scenari all'interno dei quali si colloca e si collocherà il processo di generazione e di distribuzione dell'energia elettrica;
 - che la Provincia di Sondrio, i Comuni dell'Alta Valtellina ed AEM SPA concordano nel basare il nuovo assetto dei reciproci rapporti sulla garanzia che l'AEM stessa concordi con gli Enti Locali una gestione ambientalmente compatibile del proprio complesso produttivo e del proprio piano di investimenti, e sul riconoscimento del principio che gli Enti Locali abbiano a partecipare imprenditorialmente alla valorizzazione delle risorse idroelettriche del loro territorio;
- che il predetto gruppo di lavoro, attraverso i numerosi incontri e le frequenti verifiche condotte con le Amministrazioni coinvolte, è giunto ad elaborare uno schema di Convenzione atto a regolare in modo nuovo e soddisfacente per tutti i soggetti interessati i rapporti tra l'AEM SPA e gli Enti Locali dell'Alta Valtellina, sostituendo i rapporti convenzionali sopracitati e chiudendo la procedura arbitrale in corso;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse e le considerazioni di cui sopra sono parti integranti ed inscindibili in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposti dalle Parti con la presente Convenzione.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente Convenzione è fissata in trenta anni, successivi e continui, decorrenti dalla data di avveramento della condizione descritta *sub* articolo 6.

Al termine di tale periodo le parti concorderanno le nuove forme di partecipazione degli Enti Locali alla valorizzazione delle risorse idroelettriche del loro territorio.

Le condizioni per un rinnovo della Convenzione dovranno essere negoziate tra le Parti sulla base di trattative da iniziarsi almeno ventiquattro mesi prima della scadenza della Convenzione stessa. In

caso di mancato accordo per il rinnovo entro la data di scadenza, la presente Convenzione rimarrà comunque pienamente in vigore fino alla data di stipula della nuova Convenzione e comunque per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di scadenza.

I contenuti della presente Convenzione rimangono vincolanti anche in presenza di cessioni di azienda o di atti di trasformazione, fusione e scissione che dovessero interessare la compagine azionaria di AEM SPA; in tali casi, subentreranno negli impegni risultanti dalla Convenzione il cessionario dell'azienda od il soggetto risultante dalla trasformazione, fusione o scissione della società stessa.

ARTICOLO 3 - RISERVA DI POTENZA

L'AEM SPA si impegna a mettere a disposizione degli Enti Locali sottoscrittori della presente Convenzione una potenza di 5.000 kW; la corrispondente energia sarà prelevata presso le proprie cabine elettriche primarie in Valtellina, alla tensione di 23 kV, per un periodo di anni trenta a decorrere dalla data di avveramento della condizione descritta *sub* articolo 6 e comunque per tutto il periodo di vigenza della presente Convenzione.

L'ammontare della potenza riservata in base al precedente capoverso deve intendersi correlato, nella sua concreta determinazione, alla somma delle potenze nominali medie di concessione con riferimento agli impianti di cui all'allegato A, al netto degli incrementi di potenza determinati per effetto della diversione delle acque dello Spöel, somma pari, allo stato, a 180.053 kW.

Le Parti si impegnano a definire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, e con validità per l'anno solare successivo, l'entità dell'adeguamento da apportare all'ammontare della potenza riservata in funzione di eventuali incrementi, o decrementi, della somma delle potenze nominali medie di concessione di cui al precedente capoverso, in modo da mantenere inalterato il rapporto percentuale tra potenza riservata e potenza concessa ad oggi risultante.

Dalla somma di cui al capoverso precedente dovrà necessariamente dedursi la potenza nominale media di quegli impianti posti eventualmente fuori servizio durante la vigenza della presente Convenzione per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi.

Il beneficio riconosciuto dall'AEM SPA in base al presente articolo è cedibile da parte dei beneficiari nei confronti di terzi.

Nessuna forma di rimborso, in natura o per equivalente, sarà dovuta dall'AEM SPA nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla loro volontà, gli Enti Locali sottoscrittori della presente Convenzione non effettuino, in tutto o in parte, il ritiro dell'energia ritraibile dalla potenza messa a disposizione a termini del presente articolo.

ARTICOLO 4 - RISERVA TEMPORANEA DI POTENZA

In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3 l'AEM SPA si impegna a mettere a disposizione degli Enti Locali sottoscrittori della presente Convenzione una potenza di 3.000 kW; la corrispondente energia sarà prelevata presso le proprie cabine elettriche primarie in Valtellina, alla tensione di 23

kV, per un periodo di anni dieci a decorrere dalla data di avveramento della condizione descritta *sub* articolo 6.

Il beneficio riconosciuto dall'AEM SPA in base al presente articolo è cedibile da parte dei beneficiari nei confronti di terzi.

Nessuna forma di rimborso, in natura o per equivalente, sarà dovuta dall'AEM SPA nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla loro volontà, gli Enti Locali sottoscrittori della presente Convenzione non effettuino, in tutto o in parte, il ritiro dell'energia ritraibile dalla potenza messa a disposizione a termini del presente articolo.

ARTICOLO 5 - PREZZO DELL'ENERGIA RISERVATA

Il prezzo medio dell'energia riservata a termini dei precedenti articoli 3 e 4 corrisponde al costo effettivo di produzione da fonte idroelettrica sostenuto dall'AEM SPA, che si assume essere pari, alla data di stipulazione della presente Convenzione, a 43 Lit/kWh.

Tale valore, nei limiti di quanto stabilito al successivo 4° comma, sarà annualmente aggiornato sulla base della dinamica dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati registrato nel periodo precedente al netto del recupero di produttività previsto.

In deroga alla regola generale per i primi 3 anni di fornitura tale valore rimarrà invariato e fissato in 43 Lire/kWh.

Sul presupposto che il prezzo medio di mercato dell'energia da ritirarsi in media tensione da parte di soggetti distributori sia pari, sempre al momento della stipulazione della presente Convenzione, a 59 Lit/kWh, l'AEM SPA si impegna a mantenere ferma - per tutta la sua durata, a termini dell'articolo precedente - la percentuale di vantaggio derivante agli Enti Locali sottoscrittori della presente Convenzione dall'applicazione del prezzo corrispondente al costo di produzione.

Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, si darà luogo all'applicazione di una ulteriore riduzione del prezzo come sopra determinato, pari a 10,5 Lit/kWh.

ARTICOLO 6 - IMPEGNO ALLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER L'AUTO-PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA IN VALTELLINA

Nel rispetto della normativa sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali e dei complessivi assetti regolatori dello svolgimento di attività elettriche sul territorio nazionale, gli Enti Locali sottoscrittori della presente Convenzione e l'AEM SPA si impegnano reciprocamente a costituire o partecipare ad una Società per Azioni già costituita, con prevalente capitale pubblico locale, avente per oggetto sociale, oltre al ritiro dell'energia riservata a termini degli articoli 3-4-5 della presente, l'effettuazione di attività di autoproduzione di energia elettrica e di distribuzione della stessa.

L'efficacia della presente Convenzione è condizionata al fatto che l'impegno descritto al precedente capoverso si concretizzi nel termine di 12 mesi dalla data di stipulazione della

Convenzione stessa, con la stipulazione dell'atto costitutivo della società di nuova formazione o con l'acquisizione da parte dei Comuni di un pacchetto azionario relativo ad una società già costituita.

Resta naturalmente inteso che, in ipotesi di mancato avveramento della condizione di cui al precedente capoverso, tutti i reciproci impegni derivanti dalla stipulazione della presente Convenzione si considereranno come mai assunti.

ARTICOLO 7 - ADESIONE ALLA CONFERENZA PERMANENTE

L'AEM SPA prende atto dell'intenzione dell'Amministrazione provinciale di Sondrio di procedere all'istituzione di una *Conferenza permanente sulla gestione delle risorse idriche*, preordinata a rendere possibile una valutazione congiunta - tra i soggetti aderenti - delle problematiche territoriali ed ambientali connesse con l'impiego delle risorse idriche, con particolare riferimento all'utilizzo idroelettrico, sulla base delle segnalazioni formulate dagli Enti Locali e, per il tramite di questi ultimi, dalle altre istanze organizzate sul territorio.

L'AEM SPA condivide che l'obiettivo principale dell'istituenda Conferenza consiste nella riduzione, per quanto possibile, dell'impatto ambientale provocato da detti utilizzi, attraverso il miglioramento della collaborazione tra Aziende produttrici e residenti sul territorio, la promozione di una conoscenza ampia e corretta delle tematiche relative ed il controllo sulla diffusione di notizie imprecise sui temi di volta in volta discussi.

L'AEM SPA, sul presupposto che le linee costitutive dell'istituenda Conferenza - quanto a composizione, presidenza, adunanza, modalità organizzative e di funzionamento, attività decisionale - siano quelle descritte nel "*Regolamento della Conferenza permanente sulla gestione delle risorse idriche*", allegato *sub B* alla presente Convenzione, esprime la propria piena ed integrale adesione alla predetta Conferenza, senza subordinare in alcun modo la propria partecipazione a quella di altre Aziende operanti con propri impianti di produzione nel territorio della Valtellina e della Valchiavenna.

L'Amministrazione provinciale di Sondrio, da parte sua, si impegna ad adottare ogni più idonea iniziativa volta ad ottenere l'adesione alla Conferenza permanente delle altre Aziende operanti con propri impianti di produzione nel territorio della Valtellina e della Valchiavenna.

L'AEM SPA si impegna altresì a rendere definitiva ed irrevocabile la propria partecipazione alla Conferenza permanente attraverso la sottoscrizione di un "*Protocollo di adesione*", che dovrà necessariamente recare in allegato il testo del "*Regolamento della Conferenza permanente sulla gestione delle risorse idriche*", una volta ultimata la stesura e concordati i contenuti tra i diversi soggetti aderenti.

La sottoscrizione da parte dell'AEM SPA del Protocollo di adesione dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla corrispondente sottoscrizione da parte dell'Amministrazione provinciale di Sondrio, a prescindere dalla circostanza che, nello stesso termine, sia o meno intervenuta la sottoscrizione di altri soggetti aderenti alla Conferenza permanente.

L'AEM SPA s'impegna a valutare eventuali modifiche che l'Amministrazione provinciale di Sondrio dovesse apportare al testo del "*Regolamento della Conferenza permanente sulla gestione*

delle risorse idriche" nel corso delle trattative finalizzate alla partecipazione alla Conferenza da parte di altri soggetti.

Restano tuttavia assolutamente imm modificabili (e quindi condizionanti l'adesione dell'AEM SPA alla Conferenza permanente) i seguenti punti:

- la Conferenza permanente non avrà funzioni di carattere decisionale o sanzionatorio, ma compiti anche di natura propositiva che potranno esprimersi nell'adozione di risoluzioni che verranno trasmesse agli Enti competenti o portate a conoscenza della pubblica opinione;
- la Conferenza permanente dovrà essere composta dai seguenti membri ordinari:
 - * un rappresentante della Provincia;
 - * un rappresentante per ciascuna Comunità Montana competente in relazione alle Aziende produttrici aderenti;
 - * un rappresentante per ciascun B.I.M. competente in relazione alle Aziende produttrici aderenti;
 - * un rappresentante per ciascuna delle Aziende produttrici aderenti;
- ciascuna Amministrazione o Azienda aderente alla Conferenza permanente avrà il diritto di proporre l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e potrà, indicandone le ragioni, richiedere la convocazione della Conferenza, specificando le materie da trattare in tale occasione;
- in prima convocazione le adunanze della Conferenza saranno valide con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno dei soggetti aderenti e, in seconda convocazione, con la presenza dei rappresentanti di almeno un terzo dei soggetti aderenti;
- ogni partecipante, sulla base di quanto emerso dai lavori della Conferenza nell'ambito di una specifica adunanza, potrà proporre l'adozione di una risoluzione che esprima la posizione della Conferenza stessa in merito ai temi trattati;
- la risoluzione sarà considerata approvata dalla Conferenza qualora raccolga la maggioranza dei voti dei soggetti partecipanti all'Adunanza;
- in caso di voto non unanime, l'Amministrazione o l'Azienda che avrà espresso, nel corso dell'adunanza, il proprio motivato dissenso, potrà chiedere che siano fatti constare, nel verbale dell'adunanza e nel testo della risoluzione, gli elementi a supporto della propria posizione discordante.

ARTICOLO 8 - ADESIONE AL PROTOCOLLO DI QUALITÀ AMBIENTALE

L'AEM SPA, con la stipula della presente Convenzione, si dota del "Protocollo di qualità ambientale" allegato *sub* C alla Convenzione stessa, impegnandosi al suo rispetto nello svolgimento di attività di produzione idroelettrica, di trasporto e di distribuzione di energia a mezzo dei propri impianti ubicati in Alta Valtellina.

Contestualmente, l'Amministrazione provinciale di Sondrio si impegna ad assumere ogni più idonea iniziativa atta a favorire l'accettazione dei contenuti del "Protocollo di qualità ambientale" anche da parte di altre Aziende produttrici operanti nell'ambito territoriale di pertinenza della Provincia di Sondrio.

L'AEM SPA considera comunque la propria adesione al "Protocollo di qualità ambientale" assolutamente svincolata da quella che dovesse, ora ed in futuro, essere manifestata da parte di altre Aziende produttrici operanti nell'ambito territoriale di pertinenza della Provincia di Sondrio.

Il sopra menzionato "Protocollo di qualità ambientale" sarà soggetto a verifiche periodiche nell'ambito della Conferenza permanente secondo i meccanismi disciplinati nel relativo Regolamento, anche in vista di un aggiornamento dei contenuti secondo l'evoluzione tecnologica e normativa del settore, e comunque nel rispetto delle esigenze che dovessero manifestarsi nella sensibilità comune in corso di attuazione della presente Convenzione.

Resta naturalmente inteso che alle eventuali determinazioni assunte dalla Conferenza permanente non potrà annettersi che un significato meramente propositivo. L'adesione da parte dell'AEM SPA alla proposta di modifica sarà in ogni caso riservata al competente organo di amministrazione dell'AEM SPA

ARTICOLO 9 - MANTENIMENTO DEGLI USI IRRIGUI IN ATTO

L'AEM SPA s'impegna, per quanto rientrante nelle proprie attribuzioni, a non opporsi ad eventuali domande intese ad ottenere dalle competenti Autorità la messa a disposizione di determinati quantitativi di acqua per scopi irrigui e comunque diversi dalla produzione idroelettrica, e di rinunciare al corrispondente indennizzo nei limiti non valicabili di cui all'allegata tabella *sub D*.

AEM si riserva di prendere benevolmente in esame eventuali richieste di modifica a compensazione delle derivazioni comprese nella tabella entro i limiti complessivi della stessa e con l'assenso dei beneficiari.

~~Il convogliamento nelle opere di derivazione AEM di acqua per eventuali nuovi usi irrigui e comunque diversi dalla produzione idroelettrica concessi dalle competenti Autorità avverrà a titolo gratuito.~~

ARTICOLO 10 - RINNOVO O PROLUNGAMENTO DELLE CONCESSIONI

L'Amministrazione provinciale di Sondrio e gli Enti Locali sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano a non opporsi, direttamente od indirettamente, al futuro rinnovo prolungamento dei rapporti concessori in essere con la competente Amministrazione statale relativamente alla derivazione di acque per l'utilizzazione idroelettrica, ed in particolare a non presentare domande di subentro o di concessione in concorrenza con l'AEM SPA.

L'attività dei competenti Uffici degli Enti Locali intesa ad assicurare, per quanto di competenza, la verifica ed il controllo circa le conseguenze idrogeologiche e/o ambientali degli impianti idroelettrici nel contesto degli *iter* autorizzativi o istruttori ad essi demandati non rientra nell'ambito del presente impegno.

All'atto del rinnovo o prolungamento delle concessioni, AEM segnalerà alla Autorità preposta l'esistenza della presente convenzione per la sua annotazione nel disciplinare di concessione.

Nel caso di ottenimento di nuove concessioni di derivazione per utilizzo idroelettrico, che saranno preventivamente valutate nell'ambito degli articoli 7 e 8 della presente Convenzione, AEM si impegna a proporre e favorire forme di coinvolgimento imprenditoriale degli Enti Locali nell'attuazione di tali iniziative.

ARTICOLO 11 - COLLEGIO DI VIGILANZA

Tra le Parti è istituito un Collegio di Vigilanza costituito da sei rappresentanti, nominati tre dall'AEM SPA, due dai Comuni firmatari e uno dalla Provincia.

Il Collegio, ferma restando l'autonomia operativa e funzionale delle Parti, ha il compito di esaminare tutte le questioni di reciproco interesse inerenti alle materie disciplinate dalla presente Convenzione.

Sugli argomenti che hanno formato oggetto di esame, il Collegio potrà formulare, proposte e suggerimenti da sottoporre ai competenti organi di approvazione.

Al Collegio sono inoltre attribuite le seguenti competenze:

1. vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione;
2. individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione della Convenzione stessa, proponendo le soluzioni idonee alla loro risoluzione;
3. dirimere in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione e attuazione della Convenzione;
4. verificare su richiesta AEM che il prezzo di cessione dell'energia riservata determinato in base all'articolo 5 non sia in nessun caso inferiore al costo effettivo di produzione sostenuto da AEM e che la percentuale di vantaggio derivante agli Enti Locali si mantenga nei limiti fissati nell'articolo 5;
5. verificare che la cessione da parte dei Comuni nei confronti di terzi della potenza riservata in base agli articoli 3 e 4 avvenga in modo da non configurare concorrenza sleale nei confronti di AEM SPA.
6. valutare eventuali circostanze impeditive dell'applicazione dei contenuti della Convenzione, a termini dell'articolo 13;
7. proporre alle Parti eventuali esigenze di modificazione della Convenzione.

Il Collegio, all'atto dell'insediamento, che avverrà su iniziativa del Presidente dell'Amministrazione provinciale di Sondrio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, definirà l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

ARTICOLO 12 - SUPERAMENTO DEI RAPPORTI DERIVANTI DA PRECEDENTI CONVENZIONI

Le Parti dichiarano che con la efficacia della presente convenzione si intendono definitivamente risolti i rapporti disciplinati dalla Convenzione 14 aprile 1907 stipulata tra il Comune di Milano, la Provincia di Sondrio e i Comuni Valtellinesi nonché dalle successive convenzioni modificative e/o integrative della precedente (Convenzione 10 aprile 1919; Convenzione 24 agosto 1925; Convenzione 22 novembre 1925; Convenzione 29 aprile 1937), con la conseguente estinzione di tutti i diritti e le obbligazioni, pregressi e futuri, nascenti dalle convenzioni medesime.

Inoltre le Parti dichiarano di rinunciare - a partire dal momento della sottoscrizione della presente Convenzione e a condizione che la stessa acquisti efficacia - alla proposizione di qualsiasi azione diretta a far valere diritti ed obblighi in forza delle convenzioni suddette, nonché di rinunciare alle azioni già promosse sia in sede giurisdizionale che mediante l'esperimento di procedura arbitrale e

a tal fine si obbligano a compiere - entro il termine di trenta giorni dall'acquisto di efficacia della presente Convenzione - tutti gli atti necessari a determinare l'estinzione dei giudizi e dei procedimenti allo stato pendenti.

ARTICOLO 13 - MODIFICAZIONI CONSENSUALI DELLA CONVENZIONE

Ogni eventuale modificazione consensuale della presente Convenzione dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

Qualora dovessero verificarsi mutamenti sostanziali nell'assetto generale del settore elettrico, nel quadro normativo di riferimento o nelle condizioni di fatto che caratterizzano la presenza imprenditoriale di AEM in Provincia di Sondrio, tali da far ritenere necessaria una revisione delle condizioni contenute nella presente Convenzione, ciascuna delle Parti potrà proporre l'avvio di una procedura di modifica consensuale della Convenzione stessa, il cui prosieguo resterà condizionato ad una positiva e concorde valutazione delle Parti circa la sussistenza dei presupposti che rendano necessaria la modifica di che trattasi.

~~In nessun caso potrà cessarsi di dare applicazione alla presente Convenzione con decisione unilaterale di una delle Parti, neppure in presenza di circostanze normative che ne rendano impossibile l'attuazione. Tali circostanze dovranno essere opportunamente valutate dal Collegio di Vigilanza di cui all'articolo 11, salva attivazione del giudizio arbitrale di cui all'articolo 16 in caso di insuperabile disaccordo circa la valenza impeditiva da attribuire alle circostanze invocate da una delle Parti.~~

ARTICOLO 14 - RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO

L'Amministrazione provinciale di Sondrio, in persona del suo Presidente, assume agli effetti della presente Convenzione la qualità di legale rappresentante degli Enti Locali sottoscrittori della stessa, i quali quindi conferiscono all'uopo alla predetta Amministrazione il relativo mandato

ARTICOLO 15 - SPESE CONTRATTUALI

Gli oneri economici ed i relativi adempimenti per la stipulazione e la registrazione della presente Convenzione sono posti a carico dell'AEM SPA.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite

alla decisione di un collegio arbitrale rituale composto da tre membri, da nominarsi uno per ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo dai primi due.

In caso di inerzia di una delle Parti o di disaccordo dei due arbitri circa la designazione del terzo, provvede il presidente della Corte di Appello di Milano su richiesta della Parte interessata o degli arbitri già nominati.

Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile di cui agli artt. 816 e segg., potendo farsi assistere da periti e consulenti e disporre anche in merito alle spese del procedimento.

ARTICOLO 17 - ENTRATA IN VIGORE

La presente Convenzione si considera validamente stipulata con l'apposizione dell'ultima delle sottoscrizioni dei rappresentanti delle Parti contraenti; tuttavia, la sua efficacia resta subordinata all'avveramento della condizione descritta *sub* articolo 6. /

Allegato A (art.3)

POTENZA NOMINALE MEDIA DI CONCESSIONE, AL NETTO
DEGLI INCREMENTI DI POTENZA DETERMINATI DALLA
DIVERSIONE DELLE ACQUE DELLO SPOEL

Impianto	Potenza
Stazzona	15496
Lovero	17449
Boscaccia	1464
Grosotto	= ①
Grosio	97885
Fraele	= ②
Premadio	43894
Braulio	3865
Totale	180053

① Potenza non computata in quanto l'impianto è fuori servizio.

② Potenza non computata in quanto già conteggiata nella concessione dell'impianto di Premadio.

Allegato B (art.7)

SCHEMA DI REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE SULLA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Art. 1

Istituzione della Conferenza permanente

1. E' istituita una *Conferenza permanente sulla gestione delle risorse idriche* (di seguito: "Conferenza permanente" o "Conferenza"), avente sede presso l'Amministrazione provinciale di Sondrio.
2. La funzione principale della Conferenza permanente è costituita dalla valutazione congiunta - tra i soggetti aderenti - delle problematiche territoriali ed ambientali connesse con l'impiego delle risorse idriche, con particolare riferimento all'utilizzo idroelettrico, sulla base delle segnalazioni formulate dagli Enti Locali e dalle altre istanze organizzate sul territorio.
3. La Conferenza permanente si propone l'obiettivo di ridurre per quanto possibile la gravità dell'impatto ambientale provocato da detti utilizzi, migliorando la collaborazione tra Aziende produttrici e residenti sul territorio, promuovendo una conoscenza ampia e corretta delle tematiche relative ed evitando la diffusione di notizie imprecise sui temi di volta in volta discussi.
4. In tale prospettiva assume particolare importanza il compito di costante monitoraggio dell'effettiva applicazione del documento denominato "Protocollo di qualità ambientale" da parte delle Aziende produttrici che lo hanno già sottoscritto o che lo andranno in futuro a sottoscrivere.
5. La Conferenza permanente, pur non rivestendo funzioni di carattere decisionale o sanzionatorio, può assumere, con le modalità indicate nell'art. 6, delle risoluzioni che potranno essere trasmesse agli Enti competenti o portate a conoscenza della pubblica opinione.

Art. 2

Composizione

1. La Conferenza permanente è composta dai seguenti membri ordinari:
 - un rappresentante della Provincia;
 - un rappresentante per ciascuna Comunità Montana competente in relazione alle Aziende produttrici aderenti;
 - un rappresentante per ciascun B.I.M. competente in relazione alle Aziende produttrici aderenti;
 - un rappresentante per ciascuna delle Aziende produttrici aderenti.
2. La Provincia o le Comunità Montane possono eventualmente disporre la partecipazione a singole sedute del rappresentante del Comune che ne abbia segnalato l'opportunità in relazione ad esigenze specifiche.

3. Il rappresentante del Comune convocato diventa a tutti gli effetti membro temporaneo della Conferenza ed acquisisce diritto di voto in relazione allo specifico tema per cui se ne è disposto il coinvolgimento.
4. I membri ordinari della Conferenza si considerano rappresentativi degli altri EE.LL. e delle altre istanze organizzate presenti sul territorio (Enti ed Associazioni), che potranno comunque sottoporre, per il tramite dei membri predetti, specifiche questioni direttamente all'attenzione della Conferenza permanente.
5. Le Aziende produttrici aderenti si impegnano a consentire alla Conferenza la più ampia possibilità di accesso alle informazioni tecniche in proprio possesso circa le manovre effettuate, le portate derivate e rilasciate, le opere realizzate, i dati meteorologici rilevati, gli interventi in programma, per quanto necessario a chiarire l'oggetto dei lavori della Conferenza stessa e le problematiche esaminate in tale contesto.
6. Le adunanze della Conferenza permanente sono convocate secondo le modalità di cui all'art. 4.
7. Alle adunanze della Conferenza permanente possono partecipare solo soggetti muniti di apposita delega da parte del legale rappresentante dell'Amministrazione o dell'Azienda di appartenenza, dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere la volontà del soggetto rappresentato, con specifico riferimento alle tematiche poste all'ordine del giorno.
8. La delega deve, in ogni caso, essere conferita per iscritto e può essere revocata fino al momento ~~in cui, nell'ambito di una specifica adunanza, vengono dichiarati aperti i lavori della Conferenza permanente.~~
9. I rappresentanti dei soggetti aderenti alla Conferenza devono essere scelti fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
10. Non possono essere investiti della rappresentanza di un'Amministrazione o Azienda aderente alla Conferenza soggetti che siano portatori di un interesse personale, proprio o di congiunti od affini, anche solo indiretto o concorrente con quello dell'Amministrazione o Azienda rappresentata, nelle materie poste in discussione nell'ambito di una specifica adunanza.
11. Ai componenti della Conferenza permanente non spetta alcun compenso per la partecipazione ai lavori della Conferenza stessa.

Art. 3

Presidenza della Conferenza permanente

1. La Presidenza della Conferenza è attribuita al Presidente della Provincia di Sondrio.
2. Il Presidente della Conferenza:
 - a) convoca le adunanze della Conferenza, stabilendone l'ordine del giorno nel rispetto delle modalità disciplinate dall'art. 4;
 - b) presiede le adunanze della Conferenza, dirigendone i lavori;

- c) sottoscrive, a nome della Conferenza, le risoluzioni assunte dalla Conferenza medesima e cura, attraverso l'Ufficio di segreteria, la trasmissione delle stesse ai soggetti interessati;
- d) rilascia dichiarazioni agli organi di informazione circa il contenuto delle questioni dibattute e degli approfondimenti condotti nell'ambito della Conferenza;
- e) vigila sul funzionamento e sulla tempestività di operato dei gruppi di lavoro eventualmente istituiti in seno alla Conferenza;
- f) valuta le richieste di esame dei verbali di adunanza ai sensi dell'art. 7.3;
- g) esegue altri specifici incarichi affidatigli dalla Conferenza.

Art. 4 Convocazione

1. La Conferenza permanente si riunisce:
 - in seduta *ordinaria*, con periodicità di norma semestrale, su convocazione del Presidente e ad iniziativa del medesimo;
 - in seduta *straordinaria*, sempre su convocazione del Presidente, anche dietro richiesta delle Amministrazioni o Aziende aderenti alla Conferenza, secondo le modalità descritte nel successivo punto 3.
2. La Conferenza si riunisce di norma nella sua sede. In caso di riunione in sede diversa, ne viene data indicazione nell'atto di convocazione.
3. Ciascuna Amministrazione o Azienda aderente alla Conferenza permanente ha il diritto di proporre l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e può, indicandone le ragioni, richiedere la convocazione della Conferenza, specificando le materie da trattare in tale occasione. Detta richiesta di convocazione deve essere valutata ed approvata dal Presidente. Tuttavia, qualora la richiesta provenga da almeno la metà dei soggetti aderenti alla Conferenza, il Presidente è necessariamente tenuto a procedere alla sua convocazione nel termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Per particolari motivi l'ordine del giorno può essere integrato dalla Conferenza all'unanimità dei partecipanti all'inizio o nel corso dell'adunanza.
5. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, nei casi d'urgenza, mediante telegramma, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'indicazione degli oggetti di cui è prevista la trattazione nel corso della stessa. Nel medesimo avviso devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, per l'ipotesi in cui la prima vada deserta. L'avviso di convocazione deve pervenire al domicilio delle Amministrazioni o Aziende aderenti alla Conferenza almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.
6. Ogni convocazione può articolarsi anche in più di una seduta, qualora ciò sia necessario per acquisire documentazione utile all'analisi dei problemi posti all'ordine del giorno. In tal caso, le modalità per il prosieguo della discussione sono concordemente definite tra i partecipanti prima dell'interruzione dei lavori. In caso di disaccordo, decide il Presidente.
7. La Conferenza si ritiene validamente convocata anche senza l'osservanza delle modalità di cui sopra, qualora siano comunque presenti e consenzienti i rappresentanti di tutti i soggetti aderenti

alla Conferenza stessa. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8. In prima convocazione le adunanze della Conferenza sono valide con la presenza dei rappresentanti di almeno la metà più uno dei soggetti aderenti e, in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con la presenza dei rappresentanti di almeno un terzo dei soggetti aderenti.

Art. 5 Adunanze

1. Le adunanze della Conferenza permanente sono presiedute dal Presidente della Conferenza stessa.
2. Il Presidente della Conferenza, qualora sia impossibilitato a presenziare ad un'adunanza della Conferenza stessa, può delegare altro rappresentante dell'Amministrazione Provinciale a sostituirlo nelle funzioni di Presidente dell'adunanza.
3. Qualora sia assente o impedita anche la persona delegata dal Presidente della Conferenza, la Presidenza dell'adunanza è assunta dal partecipante più anziano.
4. Il Presidente dell'adunanza ha pieni poteri per accertare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto degli intervenuti a partecipare ai lavori della Conferenza; per constatare se l'adunanza sia regolarmente e validamente costituita; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni sulle risoluzioni proposte dai partecipanti all'adunanza stessa o su altri argomenti attinenti all'organizzazione dei lavori.
5. Ai lavori della Conferenza possono essere invitati, sentito il Presidente, esperti esterni, di volta in volta secondo le rispettive e specifiche competenze.
6. Qualora nel corso della trattazione di un argomento posto all'ordine del giorno emerga la necessità o anche la semplice opportunità di compiere approfondimenti relativamente a specifiche tematiche, può essere disposta, su proposta del Presidente, la costituzione di appositi gruppi di lavoro, con la necessaria partecipazione di rappresentanti dell'Amministrazione o dell'Azienda titolare di uno specifico interesse all'effettuazione dell'approfondimento di cui trattasi. All'atto dell'istituzione del gruppo di lavoro, deve essere assegnato dalla Conferenza un termine entro il quale il gruppo stesso dovrà produrre una relazione di sintesi in ordine ai risultati conseguiti ad esito dell'attività di approfondimento eseguita, ed un eventuale maggiore termine per la presentazione dello studio analitico alla base dei risultati illustrati nella predetta relazione.
7. Sia la relazione che lo studio devono essere depositati, quando predisposti, presso l'Ufficio di segreteria della Conferenza, a disposizione degli altri soggetti aderenti alla Conferenza stessa.
8. Le adunanze non hanno carattere pubblico. Può tuttavia decidersi dalla Conferenza, su proposta di uno dei soggetti aderenti, che ai lavori di una determinata adunanza sia data pubblicità, attraverso la messa a disposizione degli interessati del relativo verbale. Per tale deliberazione è

necessaria la maggioranza dei voti dei partecipanti; in caso di parità, la proposta si intende respinta.

Art. 6 **Risoluzioni**

1. Ogni partecipante, sulla base di quanto emerso dai lavori della Conferenza nell'ambito di una specifica adunanza, può proporre l'adozione di una risoluzione che esprima la posizione della Conferenza stessa in merito ai temi trattati, precisando altresì il novero dei soggetti, pubblici o privati, cui la risoluzione stessa, qualora adottata, dovrà essere necessariamente indirizzata.
2. La risoluzione è considerata approvata dalla Conferenza qualora raccolga la maggioranza dei voti dei soggetti aderenti alla Conferenza medesima; in caso di parità è prevalente il voto del Presidente dell'adunanza.
3. Il rappresentante del singolo Comune eventualmente convocato in relazione ad uno specifico tema ha diritto di voto solo con riguardo al tema di cui trattasi.
4. La risoluzione, una volta assunta, deve essere trasmessa entro le h. 24.00 del giorno seguente, tramite l'Ufficio di segreteria, a ciascuno dei soggetti aderenti alla Conferenza permanente.
5. In caso di voto non unanime, l'Amministrazione o l'Azienda che abbia espresso, nel corso dell'adunanza, il proprio motivato dissenso, può chiedere che siano fatti constare, nel verbale dell'adunanza e nel testo della risoluzione, gli elementi che supportano la propria posizione discorde. A tal fine, l'Amministrazione o l'Azienda in disaccordo può riservarsi di far pervenire, entro le h. 24.00 del giorno successivo a quello dell'adozione della risoluzione, il testo della dichiarazione di dissenso da far risultare nel verbale dell'adunanza e nel testo della risoluzione stessa.

Art. 7 **Verbali**

1. I processi verbali delle adunanze della Conferenza sono redatti, a turno, da uno dei soggetti preposti all'Ufficio di segreteria di cui ai successivi articoli 8 e 9. In mancanza di questi, i verbali sono redatti da uno dei partecipanti all'adunanza designato dal Presidente. Tali verbali, sottoscritti, dai partecipanti all'adunanza e da chi ha esercitato le funzioni di segretario, sono raccolti e conservati dal predetto Ufficio di segreteria.
2. Copia del verbale di adunanza deve essere tempestivamente trasmessa a tutti le Amministrazioni ed Aziende aderenti alla Conferenza e comunque almeno cinque giorni prima della successiva adunanza, nel corso della quale dovrà procedersi alla relativa approvazione.
3. Chiunque ha diritto di prendere visione o di avere copia dei verbali di cui sia stata deliberata la pubblicità, previa richiesta scritta indirizzata al Presidente e da questi esaminata. Tale diritto viene

ricosciuto anche alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.

Articolo 8 Ufficio di segreteria

1. In vista del perseguimento dei propri obiettivi, la Conferenza si avvale di un Ufficio di segreteria costituito presso l'Assessorato Provinciale all'Ambiente.
2. L'Ufficio di segreteria opera alle dipendenze e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, provvedendo all'attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza stessa, con particolare riferimento:
 - a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle adunanze della Conferenza, ivi compresa la trasmissione ai soggetti interessati, sotto la direzione del Presidente, delle risoluzioni eventualmente assunte;
 - b) alle attività istruttorie connesse alle attribuzioni della Conferenza, anche in collegamento con uffici delle Amministrazioni ed Aziende aderenti alla Conferenza medesima;
 - c) all'archiviazione degli ordini del giorno, dei verbali, delle relazioni, delle risoluzioni e di ogni altra documentazione formata in relazione all'attività della Conferenza;
 - d) agli adempimenti strumentali all'attività di eventuali gruppi di lavoro operanti nell'ambito della Conferenza.
3. All'Ufficio di segreteria della Conferenza devono indirizzarsi le richieste di inserimento di argomenti all'ordine del giorno o di convocazione di adunanze straordinarie.
4. L'eventuale documentazione di supporto relativamente agli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere trasmessa dai soggetti interessati all'Ufficio di segreteria non meno di dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. Gli eventuali aggiornamenti della documentazione devono essere trasmessi non oltre il cinque giorno che precede l'adunanza.

Articolo 9 Organizzazione dell'Ufficio di segreteria

1. All'Ufficio di segreteria sono preposti un rappresentante dell'Assessore ed un rappresentante delle Aziende produttrici.
2. I soggetti preposti all'Ufficio di segreteria assolvono, a turno, alle funzioni di segretario delle adunanze della Conferenza.
3. L'Amministrazione provinciale di Sondrio assicura il funzionamento dell'Ufficio di segreteria della Conferenza, mettendo a disposizione il personale, le strutture e i mezzi necessari in relazione alle esigenze rappresentate dal Presidente della Conferenza stessa.
4. L'Ufficio di segreteria opera in collegamento con le Amministrazioni e le Aziende aderenti alla Conferenza, le quali provvedono, in particolare, ad assicurare alla Conferenza ed alla segreteria il

supporto informativo, gli adempimenti ed i servizi tecnici ed amministrativi strumentali al loro funzionamento.

Articolo 10 **Spese di funzionamento**

1. Le spese ordinarie di funzionamento della Conferenza permanente sono a carico dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio.
2. La Conferenza permanente può avvalersi dell'apporto di consulenti, con il voto unanime dei soggetti aderenti; la relativa remunerazione grava a carico delle Aziende aderenti alla Conferenza stessa.

Allegato C (art. 8)

PROTOCOLLO DI QUALITA' AMBIENTALE

PREMESSA

Gli impianti idroelettrici, pur offrendo benefici in termini di gestione idraulica, quali il contributo alla laminazione delle onde di piena, comportano tuttavia elementi di impatto idrogeologico ed ambientale che costituiscono un vincolo per il territorio che li ospita.

Pur prendendo atto che la produzione di energia idroelettrica soggiace ad un quadro normativo statale e regionale finalizzato a definire un regime di tutela degli interessi economici, sociali ed ambientali in un quadro di profonda evoluzione, in questo contesto è emersa l'opportunità di individuare nuove forme di concertazione a livello locale su tematiche specifiche di carattere ambientale.

SCOPI

Il presente Protocollo di qualità ambientale intende definire gli elementi ed i criteri generali in base ai quali le Aziende produttrici aderenti intendono attuare, in occasione del rinnovo di concessioni, in caso di costruzione di nuovi impianti o di significativi interventi su quelli già esistenti, possibili azioni di miglioramento e di mitigazione degli aspetti ambientali.

L'applicazione dei criteri generali di seguito descritti sarà oggetto di analisi puntuale nei singoli casi, e sarà discussa e verificata nel contesto delle attività della Conferenza permanente sulla gestione delle risorse idriche.

1. MANUFATTI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI - OPERE PRIMARIE

1.a Fattori di criticità ambientale

Per le opere primarie esistenti, la criticità ambientale è intrinsecamente connessa con la taglia delle opere (dighe, ecc.) e dalla loro estraneità al contesto, oltre che dal grado di manutenzione delle stesse.

1.b Possibili azioni di miglioramento

- Sistemazione e manutenzione a verde delle aree circostanti
- Posa in opera di alberature di mascheramento

- Interventi periodici di manutenzione civile che evitino il degrado estetico delle opere
- Verniciatura di parapetti, infissi, elementi metallici, ecc.

2. MANUFATTI DEGLI IMPIANTI ESISTENTI - OPERE MINORI

2.a Fattori di criticità ambientale

Per le opere minori esistenti il grado di criticità ambientale è molto differenziato in relazione a tipologia, dimensione e contesto in cui è inserito, oltre che lo stato di conservazione delle stesse.

2.b Possibili azioni di miglioramento

- Analisi delle caratteristiche e della funzionalità delle opere minori o accessorie finalizzata all'individuazione di modifiche semplificative volte alla riduzione dell'impatto.
- Adozione di misure di mascheramento attraverso schermature vegetali ed altre opere a verde.
- Ambientazione a verde o adeguamento al contesto attraverso opere e interventi progettati ad hoc.
- Manutenzione complessiva ove necessario.

3. NUOVI MANUFATTI

3.a Fattori di criticità ambientale

Opere e manufatti relativi ad impianti di eventuale nuova concessione possono presentare criticità ambientali legate alle caratteristiche delle opere ed al grado di naturalità o antropizzazione dell'area interessata.

3.b Possibili azioni di miglioramento

Orientamento volto alla minimizzazione dell'impatto ambientale già in sede progettuale, con realizzazione preferenziale in interrato, neutralizzazione tipologica, mascheramento delle opere fuori terra con terrapieni inerbiti e schermature vegetali.

4. RESIDUI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE, OPERE INUTILIZZATE

4.a Fattori di criticità ambientale

In alcuni casi possono essere presenti sul territorio materiali (es. discariche di inerti) ed opere residue derivanti dalle attività di costruzione degli impianti, oppure manufatti od opere accessorie non più utilizzate a seguito di modifiche funzionali o ammodernamento di impianti.

4.b Possibili azioni di miglioramento

- Rimozione di ruderi e ripristino ambientale delle aree.

- Verifica delle condizioni di funzionamento e di esercizio dell'impianto e delle opere accessorie per l'individuazione di eventuali parti da dismettere e conseguente attività di ripristino ambientale.
- In caso di disattivazione di impianti oggi in esercizio, dovranno essere valutate le possibilità tecnico-giuridiche di dismissione e di conseguente ripristino ambientale delle aree interessate da tali impianti.

5. OPERE DI DERIVAZIONE IN ALVEO

5.a Fattori di criticità ambientale

La presenza di opere di derivazione in alveo interrompe la continuità idrogeologica ed ambientale del corso d'acqua, con effetti sia sul regime del trasporto solido, che sulla ittiofauna, che infine sulla vegetazione dei tratti di alveo a valle della derivazione stessa.

5.b Possibili azioni di miglioramento

- Attuazione di opportuni rilasci dalle opere di presa per consentire il mantenimento del necessario deflusso minimo vitale (punto 8).
- Ottimizzazione delle modalità di gestione delle opere di presa finalizzata anche alla ~~minimizzazione degli effetti sull'alveo a valle~~ (punto 6).
- Realizzazione di scale di rimonta per l'ittiofauna, in sezioni significative.

6. MANOVRE AGLI ORGANI DI DERIVAZIONE

6.a Fattori di criticità ambientale

Le manovre degli organi di regolazione delle opere di presa possono rappresentare elementi di criticità in quanto modificative del regime idraulico dell'alveo a valle; nel contempo la corretta gestione delle opere consente di attuare benefici effetti di riduzione delle portate in alveo durante piene importanti.

6.b Possibili azioni di miglioramento

- Definizione di modalità di manovra degli organi di scarico.
- Adozione di procedure operative o dispositivi automatici finalizzati.
- In caso di situazioni di elevato trasporto solido, effettuazione di manovre frequenti per consentire il transito naturale, preferibilmente in orari notturni e con presenza di portate significative.
- In caso di piene rilevanti, gestione volta alla massimizzazione dell'effetto di laminazione dei bacini.

7. MISURAZIONI IDROLOGICHE

7.a Fattori di criticità ambientale

Le portate derivate e rilasciate non possono essere oggetto di misurazioni in assenza di specifiche strumentazioni e metodi di sistematica raccolta e archiviazione dati; dette misure costituiscono un importante elemento conoscitivo per lo studio dell'idraulicità territoriale.

7.b Possibili azioni di miglioramento

Applicazione di dispositivi atti a consentire la misura delle portate derivate e rilasciate, da effettuarsi in occasione di interventi sugli impianti esistenti o di nuove realizzazioni, in coerenza con specifiche richieste formulate dalle Autorità competenti o dagli EE.LL., anche in rapporto con la significatività delle derivazioni e della fattibilità tecnica.

8. DEFLUSSI MINIMI

8.a Fattori di criticità ambientale

La derivazione presso le opere di presa della totalità delle acque, nel caso determini la totale messa in "secca" dell'alveo a valle determina un rilevante effetto di criticità ambientale.

8.b Possibili azioni di miglioramento

Attuazione di rilasci controllati di acqua dalle opere di presa volti ad ottenere un deflusso minimo vitale in alveo.

Come noto è attualmente in corso una sperimentazione tecnico-scientifica volta alla determinazione di valori di deflusso ambientalmente ottimali.

Le Aziende produttrici riconoscono che il mantenimento di adeguati deflussi a valle delle opere di presa rappresenta un'esigenza imprescindibile per una corretta gestione ambientale dei corsi d'acqua oggetto di utilizzo idroelettrico; si impegnano quindi ad attuare le misure che saranno assunte a seguito dei risultati della sperimentazione in atto.

9. GESTIONE DEGLI INVASI E MANOVRE DEGLI ORGANI DI SCARICO DELLE DIGHE

9.a Fattori di criticità ambientale

Le dighe artificiali con grande capacità di invaso possono consentire significativi effetti di laminazione delle piene durante eventi idrometeorologici significativi.

Nel contempo la gestione in sicurezza delle opere e del territorio a valle impone la piena e costante efficienza degli organi di scarico ottenibile attraverso manovre di prova e pulizia delle bocche, che può rappresentare fattore di criticità per l'alveo a valle.

9.b Possibili azioni di miglioramento

- Gestione del sistema di derivazione e produzione, durante eventi di piena rilevanti, finalizzato a massimizzare l'effetto di laminazione della piena e la riduzione del carico idrico in alveo.
- Modalità di gestione prudenziali degli sbarramenti fluviali con loro "naturalizzazione" (completa apertura) per favorire il deflusso del colmo dell'onda di piena.
- Mantenimento in piena efficienza degli organi di scarico delle dighe attraverso azioni manutentive e di effettuazione di periodiche e sistematiche prove di funzionamento secondo procedure prestabilite ed in linea con i criteri stabiliti dall'Autorità Competente (Servizio Nazionale Dighe).
- Individuazione delle soluzioni tecniche più corrette e ambientalmente compatibili per lo svasso di materiali (limo) depositato presso gli scarichi delle dighe (attraverso fluitazione o rimozione meccanica e riutilizzo in aree limitrofe).

10. USI NON IDROELETTRICI DELLE AREE INTERESSATE DAGLI IMPIANTI

10.a Fattori di criticità ambientale

Gli impianti idroelettrici occupano aree spesso ambientalmente assai significative della Provincia, ~~precludendone o comunque limitandone la fruibilità, anche nei casi in cui non ne alterano la qualità ambientale.~~

10.b Possibili azioni di miglioramento

Le Aziende elaboreranno studi circa la possibilità di consentire forme di fruibilità didattica e ricreativa per le aree interessate dalla presenza di impianti (con particolare riferimento alle aree invasate) e per taluni manufatti.

Tali studi saranno approfonditi in collaborazione con gli EE.LL. interessati, e mireranno a consentire la più ampia fruizione dei valori ambientali presenti in tali aree.

11. LINEE DI TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA

11.a Fattori di criticità ambientale

La presenza delle linee aeree di trasmissione dell'energia elettrica presenta, oltre a problemi di natura paesaggistica, anche servitù agli effetti dei possibili usi del suolo, e aspetti sanitari ancora in corso di approfondimento.

11.b Possibili azioni di miglioramento

- Mascheramento dei tralicci con il ricorso a verniciature di colore adeguato.
- Rimozione dei tralicci facenti parte di linee o di tratti di linea dismessi.

- Interramento dei tratti più significativi di linee a media tensione in occasione di interventi di rifacimento o ristrutturazione, qualora le caratteristiche locali lo consentano.

Le Aziende aderenti si impegnano comunque a partecipare, con un atteggiamento di fattiva disponibilità, ad un approfondimento circa le possibilità di programmare ed attuare un piano di razionalizzazione ed integrazione del tracciato delle linee di trasmissione dell'energia elettrica presenti sul territorio della Provincia di Sondrio.

Allegato D (art.9)

**TABELLA DEI QUANTITATIVI DI ACQUA PER USI IRRIGUI O COMUNQUE DIVERSI
DALLA PRODUZIONE IDROELETTRICA**

quantità massima lt/sec	uso	periodo utilizzazione f	Impianto
200	irriguo	1/4 - 1/10	Stazzona
30	diversi	continuo	Stazzona
200	irriguo	1/4 - 1/10	Lovero
200 ⊗	irriguo	1/4 - 1/10	Grosotto
10 ⊗	diversi	continuo	Grosotto
136	irriguo	15/4 - 1/10	Grosio
20	diversi	continuo	Grosio
60	irriguo	15/4 - 1/10	Premadio ⊗⊗
9	diversi	continuo	Premadio ⊗⊗

⊗ Quantità d'acqua escluse dalla somma definita al comma-due dell'art. 9 fino alla ripresa del normale esercizio dell'impianto di Grosotto.

⊗⊗ Compreso nuovo canale Viola